

ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005
INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA E
INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI CORNIGLIANO

OGGETTO:

ZONA DI BONIFICA SOT
REALIZZAZIONE POZZI DI INIEZIONE PER LA BARRIERA REATTIVA

TITOLO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

N. DOC.

055/PES/5.28.2/R017

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
A	22/07/21	7	39	ED			PER COMMENTI
B	20/09/21	7	41	ED	PG		PER COMMENTI
C	30/09/21	7	42	ED	PG/EC		PER COMMENTI
1	29/10/21	9	39	ED	PG/EC/GM		PER EMISSIONE
2	02/02/22	8	75	ED	PG/EC/GM	SG	PER EMISSIONE

INDICE

CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO,	5
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.....	5
1.1 Oggetto dell’appalto.....	5
1.2 Attività opzionali.....	5
1.3 Provvedimento autorizzativo	5
1.4 Fonti di Finanziamento	6
ART. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO	6
2.1 Categorie dei lavori.....	6
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 4 – VARIAZIONI ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL’APPALTO	9
4.1 Variazioni in corso d’opera.....	9
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
ART. 5 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	10
ART. 6 – CONTRATTO.....	11
6.1 Documenti che fanno parte del contratto	11
6.2 Interpretazione dei documenti contrattuali	12
ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	13
7.1 Rappresentante dell’Appaltatore - Direttore di Cantiere e preposti - Dotazione dell’impresa	13
7.2 Poteri della Direzione Lavori e ordine da seguirsi nell’esecuzione dei lavori.....	14
7.2.1 Poteri della Direzione Lavori	14
7.2.2 Ordine da seguirsi nell’esecuzione dei lavori.....	15
7.3 Aree oggetto dei lavori	16
7.4 Vincoli particolari che interessano i lavori.....	16
7.4.1 Aree a consegna posticipata	17
7.4.2 Vincoli di viabilità	18
7.4.3 Opere di Interesse Generale.....	18
7.4.4 Cantieri limitrofi	19
7.4.5 Mantenimento esercizio attività limitrofe.....	20
7.5 Procedure autorizzative.....	20
7.5.1 Pratica “rumore”	20
7.6 Attività previste dall’appalto	21
7.7 Modalità esecutive	23
7.7.1 Allestimento e articolazione del cantiere.....	23
7.7.2 Comunicazioni giornaliere	24
7.7.3 Ricerca sottoservizi e materializzazione punti	24
7.7.4 Sondaggi	24
7.7.4.1 Pulizia dell’attrezzatura	28
7.7.4.2 Modalità di esecuzione dei piezometri	28
7.7.4.3 Modalità di redazione dei documenti	31

7.8 Disposizioni degli Enti di controllo.....	31
7.9 Prescrizioni generali di tutela ambientale	32
7.10 Responsabilità dell'Appaltatore per contaminazione ambientale.....	32
7.11 Gestione delle acque di spurgo	33
7.12 Gestione dei rifiuti	33
7.12.1 Attività di campionamento e analisi	35
ART. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	35
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	36
ART. 10 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE	37
10.1 Garanzia definitiva	37
10.2 Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati	38
10.3 Garanzia per la liquidazione della rata di saldo	40
10.4 Garanzia per l'anticipazione del prezzo	41
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	41
ART. 11 – PRIMA CONSEGNA, SUCCESSIVE CONSEGNE PARZIALI, INIZIO LAVORI E DECORRENZA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI	41
ART. 12 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	42
ART. 13 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	44
ART. 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO	46
ART. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE	47
15.1 Area "Acciaierie di Italia"	47
15.2 Altre ipotesi.....	47
CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO	49
ART. 16 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	49
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	51
ART. 18 – RECESSO.....	52
ART. 19 – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	52
ART. 20 – RISOLUZIONE, RECESSO ED ESECUZIONE D'UFFICIO – DISCIPLINA COMUNE.....	53
ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	53
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	54
ART. 22 – NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA	54
22.1 Piano Operativo di Sicurezza	54
22.2 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	55
ART. 23 – CONDOTTA DURANTE I LAVORI	55
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	56
ART. 24 – ANTICIPAZIONE	56

ART. 25 – RITENUTE DI GARANZIA	56
ART. 26 – PAGAMENTI IN ACCONTO	56
26.1 <i>Stati di avanzamento</i>	56
ART. 27 – PAGAMENTO A SALDO.....	58
ART. 28 – RITARDI NEI PAGAMENTI.....	59
ART. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	59
ART. 30 – VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	59
ART. 31 – NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI	59
ART. 32 – DISPOSIZIONI SUI PREZZI	60
ART. 33 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	61
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	62
ART. 34 – COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE	62
ART. 35 – GRATUITA MANUTENZIONE.....	63
ART. 36 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	63
CAPO VIII – NORME FINALI	63
ART. 37 – FORZA MAGGIORE.....	63
ART. 38 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE	64
38.1 <i>Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione delle attività</i>	65
38.2 <i>Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante</i>	67
38.3 <i>Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore</i>	68
38.4 <i>Ulteriori oneri in capo all'Appaltatore</i>	70
ART. 39 – CUSTODIA DEL CANTIERE.....	72
ART. 40 – CARTELLO DI CANTIERE.....	72
ART. 41 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	72
ART. 42 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	73
ART. 43 – LINGUA.....	73
ART. 44 – RISERVATEZZA	73
ART. 45 – PRIVACY	74
ART. 46 – CODICE ETICO, MODELLO 231, POLITICA QUALITÀ-AMBIENTE E ANTICORRUZIONE.....	74
ALLEGATI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO,

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, i lavori, le forniture e le prestazioni per la realizzazione dei piezometri necessari all'iniezione successiva del prodotto costituente la barriera reattiva di cui al Progetto “Zona di Bonifica SOT – Bonifica della falda mediante barriera reattiva” approvato con D.D. N.44/2021 del Comune di Genova.

Dovrà essere realizzato anche un ulteriore piezometro nell'area SOT a valle, spinto sino a 18m dal p.c., la cui esatta ubicazione sarà comunicata al momento dell'esecuzione.

Nel prosieguo del presente Capitolato, con il termine “lavori”, si intenderà l'effettuazione globale di tutte le prestazioni citate, oggetto dell'incarico.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti di contratto di cui al successivo art. 6, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'intervento viene realizzato in forza dei titoli autorizzativi richiamati nel presente Capitolato Speciale d'appalto e degli altri che è onere e responsabilità dell'esecutore acquisire e mantenere come previsto dal successivo art. 7.4.

1.2 ATTIVITÀ OPZIONALI

L'espletamento delle attività relative alla porzione dell'area di intervento in concessione ad Acciaierie d'Italia, meglio individuata nel seguito del presente CSA, è espressamente previsto come opzionale e, pertanto, attivabile a discrezione di Sviluppo Genova S.p.A. entro un anno decorrente dalla stipula del contratto d'appalto.

Il valore delle predette attività, specificato al successivo art. 2, è già incluso nel valore complessivo dell'appalto e, dunque, nell'offerta presentata dai concorrenti, tuttavia si rappresenta che il relativo corrispettivo contrattuale verrà corrisposto esclusivamente in caso di effettiva attivazione da parte di Sviluppo Genova delle attività medesime.

Laddove le attività menzionate non venissero attivate, in relazione alle stesse l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo o riconoscimento di qualunque titolo.

1.3 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

L'intervento oggetto dell'appalto risulta autorizzato a seguito della Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N: 2021 – 151.0.0-44 del 22.07.2021 di cui all'Allegato A

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

al presente Capitolato Speciale d'appalto.

1.4 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'intervento in oggetto è finanziato da Società per Cornigliano S.p.A., che utilizza fondi di cui all'Atto Modificativo all'Accordo di Programma del 29/11/99 sottoscritto in data 08/10/05.

Sviluppo Genova S.p.A. svolge il ruolo di Stazione Appaltante in virtù del mandato conferitole da Società per Cornigliano S.p.A. in data 14/11/05 e successivamente rinnovato.

Art. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto deve intendersi come appalto pubblico di lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Il valore complessivo dell'appalto è definito come segue:

- a) importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso..... € 193.502,89
- b) oneri per la sicurezza € 7.781,28
- c) = a) + b) valore totale di gara € 201.284,17

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo risultante dal ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla lettera a) di cui sopra, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla lettera b).

Come anticipato nel precedente art. 1.2, all'interno degli importi sopra indicati è ricompreso anche il valore relativo alle attività inerenti alle aree in concessione ad Acciaierie d'Italia, espressamente previsto come eventuali.

Il valore di tali attività, che si ribadisce essere già ricompreso negli importi sopra indicati, ammonta ad € 103.290,57, di cui € 6.757,33 per oneri della sicurezza. Si ribadisce che laddove tali prestazioni non venissero attivate, in relazione alle stesse l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo o riconoscimento di qualunque titolo.

Il contratto verrà stipulato "a misura" ex art. 3 lett. eeee) D.Lgs. 50/2016, con offerta a prezzi unitari.

L'importo presunto delle attività potrà variare in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato.

È espressamente convenuto che tutto quanto necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro oggetto dell'appalto, in conformità a quanto riportato nei documenti di contratto, anche se non espressamente indicato, deve intendersi compreso nei prezzi unitari offerti.

2.1 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi degli articoli 83 c. 2 e 216 c. 14 del D.Lgs 50/16, nonché le relative parti ed allegati ancora vigenti del D.P.R. 207/10 richiamati da tali disposizioni le attività previste nell'appalto sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria	Importo al lordo degli oneri di sicurezza	Incidenza
OS 20B Indagini geognostiche	€ 201.284,17	100,00%
Totale	€ 201.284,17	100,00%

Le predette attività dovranno essere espletate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Si rinvia a quanto previsto al successivo art. Art. 8 – del presente C.S.A. ed all’Avviso di Gara - Disciplinare in merito alla disciplina del subappalto, avvalimento e qualificazioni richieste.

Come da richiesta della D.D. n. 44/2021 di autorizzazione al progetto di messa in sicurezza l’impresa dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella “Categoria 9 – Bonifica dei siti contaminati”.

Art. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori previsti a contratto rientrano fra gli “*interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree di Cornigliano*” e verranno effettuati nella zona di bonifica SOT.

Tale area è a Genova Cornigliano, alla foce del Torrente Polcevera, in sponda destra, lungo l’asta di manovra e nei pressi della banchina.

La predetta area è attualmente in carico a tre diversi soggetti:

- la parte convenzionalmente denominata zona SOT “originale” è in consegna ad Autostrade per l’Italia (nel seguito anche “Aspi”) per il cantiere a servizio delle opere di realizzazione della cosiddetta “gronda autostradale”, così come la porzione a sud della stessa, ed al momento è in atto la predisposizione della messa in sicurezza permanente del terreno mediante capping;
- la porzione intermedia è in concessione ad Acciaierie d’Italia, che la utilizza per attività logistiche (carico e scarico e transito mezzi ferroviari e su ruote);
- lo spigolo di banchina è in concessione ad Ansaldo S.p.A., che lo utilizza per attività logistiche.

La suddivisione è schematizzata nella Figura 1 seguente, dove è evidenziata mediante tratteggio la zona di bonifica perimetrata, e in colori differenti sono evidenziati i diversi soggetti aventi in consegna le aree, in giallo Aspi, in azzurro Acciaierie d’Italia e in verde Ansaldo.

Ogni area avrà un accesso distinto, schematizzato nella figura medesima. Gli accessi saranno regolamentati dalle disposizioni dei diversi soggetti.

In particolare l’accesso all’area attualmente in consegna ad Aspi avverrà attraverso un ingresso dedicato da est, per l’area di banchina Ansaldo si accederà dalla viabilità portuale a nord,

mentre per le aree all'interno dello stabilimento d Acciaierie d'Italia sarà necessario passare dalla portineria dello stabilimento in via Pionieri ed Aviatori d'Italia e seguire le procedure che verranno individuate dalla direzione dello stabilimento.

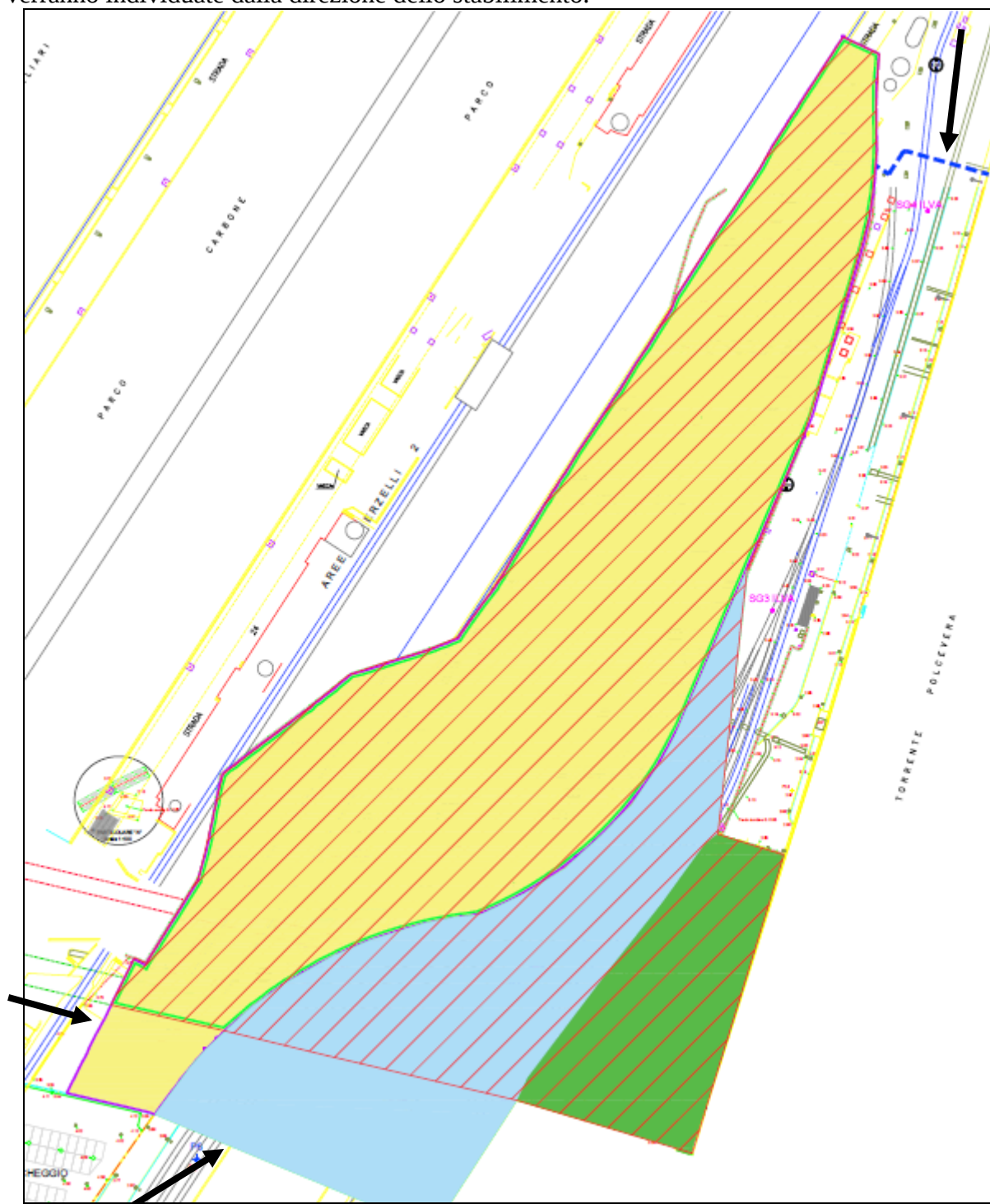


Figura 1: Suddivisione zona di bonifica SOT nei diversi soggetti aventi in consegna le aree e schematizzazione accessi

Le aree sono prive di fornitura idrica ed elettrica.

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

Art. 4 – VARIAZIONI ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'APPALTO

4.1 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, apportare di propria iniziativa varianti alle attività previste nell'appalto.

Nessuna variazione o addizione potrà essere introdotta dall'esecutore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e da quanto disposto all'art. 8 del D.M. 49/2018. Le variazioni verranno valutate ai prezzi di contratto, ma, qualora comportassero categorie di lavorazioni non previste o si dovessero impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi in conformità a quanto previsto al successivo Art. 33 – del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 c.12 del D. Lgs. 50/16.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Nei casi in cui si proceda con una variante, verrà sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

L'Appaltatore dovrà sempre garantire il supporto nell'approntamento della documentazione di perizia (relazioni, elaborati grafici, computo metrico estimativo di raffronto, eventuali elenchi e analisi nuovi prezzi, ecc.) necessaria all'istruttoria di valutazione e approvazione delle varianti in corso d'opera. A tal fine – nonché in linea generale – l'Appaltatore dovrà assicurare al cantiere il supporto operativo adeguato di personale tecnico, in grado di condurre, in via non esaustiva, verifiche, tracciamenti, rilievi, approfondimenti tecnici progettuali di dettaglio, proposte esecutive, ecc.

Tale adempimento deve intendersi ricompreso nell'importo contrattuale per l'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva di sottoporre le perizie di variante a Società per Cornigliano S.p.A., soggetto finanziatore dell'intervento, corredate dall'impegno da parte dell'Appaltatore a sottoscrivere il relativo atto di sottomissione, per acquisirne l'approvazione. In tale circostanza l'approvazione da parte di Società per Cornigliano S.p.A. deve intendersi quale condizione necessaria alla sottoscrizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefono, ecc.).

Al riguardo, e a mero titolo esemplificativo, si indicano i seguenti provvedimenti normativi di riferimento, da intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente Capitolato:

- Legge n. 120/2020;
- D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Generale), per le parti ancora in vigore;
- D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza);
- Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Linee Guida A.N.A.C. emanate in attuazione del D. Lgs. 50/2016 tra cui in particolare le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- Decreti Ministeriali, Regolamenti e Circolari emanati in attuazione del D. Lgs. 50/2016, tra cui in particolare, il D.M. n. 49 del 07/03/18 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- Norme tecniche per le costruzioni 2018 (D.M. 17/01/18);
- D. Lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120
- Marchio di qualità I.M.Q. o equivalente;
- Norme I.S.P.E.S.L;
- D. Lgs. n. 17/2010 (“Direttiva macchine”)
- Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR n. 305/11);
- D.L. 106 del 16/06/17 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 305/2011);
- Norme CEI, DIN, UNI, EN, ISO, AEI, UNEL generali e particolari, regolamenti e circolari vigenti, nonché le prescrizioni delle autorità comunali e/o regionali;
- UNI EN 1090-1:2011 in vigore dal 01.07.14

- UNI EN 1090-2:2011 (requisiti per l'esecuzione delle strutture in acciaio)
- UNI EN 1090-2:2008 per le strutture in alluminio
- “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale
- ogni altra raccomandazione, prescrizione o regolamento emanato da altri Enti ed applicabile al presente appalto.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento, nonché di ogni altra raccomandazione, prescrizione o regolamento emanato da altri Enti ed applicabile al presente appalto, in relazione alla particolare natura ed all'oggetto dell'appalto, ancorché qui non espressamente richiamata, e di cui l'Appaltatore dichiara comunque di essere perfettamente a conoscenza.

Art. 6 – CONTRATTO

6.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il «Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici» di cui al D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti e per quanto non diversamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito anche solo “CSA”) e i suoi allegati

Elaborato	Titolo
Allegato A	Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N: 2021 – 151.0.0-44 del 22.07.2021
Allegato B	DUVRI e documentazione sicurezza zona Ansaldo

- c) tutti gli elaborati grafici, costituiti dalle seguenti tavole:

Elaborato	Titolo
Tavola 1	Rilievo aggiornato con ubicazione dei cluster di iniezione previsti Zona SOT

- d) l'Elenco Prezzi Unitari di contratto, costituito, per quanto stabilito al precedente art. 2, dalla Lista delle categorie di lavoro e forniture;
- e) il Cronoprogramma di cui all'art. 40 D.P.R. 207/2010¹;
- f) il computo metrico estimativo, in conformità con quanto previsto all'art. 32 comma 14-bis D. Lgs. 50/2016, fermo restando che:
 - i prezzi unitari ivi riportati non avranno efficacia contrattuale, in quanto sostituiti dai prezzi contrattuali determinati come indicato al precedente art. 2;

¹ Nel seguito semplicemente “Cronoprogramma”.

- le quantità indicate sono stime e, dunque, verranno determinate nel dettaglio sulla base di quanto effettivamente espletato su disposizione o autorizzazione di Sviluppo Genova S.p.A.;

g) le polizze di garanzia e di assicurazione prescritte.

Costituirà inoltre parte integrante del contratto, non appena approvato:

- a) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso Decreto.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- i) l'elenco prezzi unitari di progetto;
- ii) la descrizione delle singole voci elementari, la quantità delle stesse (dal momento che verranno determinate nel dettaglio sulla base di quanto effettivamente espletato su disposizione o autorizzazione di Sviluppo Genova S.p.A.), sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla Lista delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto, predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

È espressamente convenuto che, in ogni caso, la descrizione delle singole voci di prezzo deve essere interpretata alla luce di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale e che l'insieme delle diverse voci copre necessariamente tutto quanto necessario per eseguire i lavori e i servizi in conformità a tutti i documenti di contratto e a perfetta regola. Ogni singola voce, pertanto, deve considerarsi integrata da tutto quanto discende dal presente Capitolato Speciale, dagli elaborati grafici e da ogni documento di contratto, applicandosi il criterio che tutte le diverse disposizioni si applicano ad ogni voce a cui possono essere attinenti, secondo l'insindacabile interpretazione della Direzione Lavori.

6.2 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Quanto riportato in contratto sarà prevalente su ogni altro documento, fatte salve le norme imperative vigenti. Le disposizioni contenute negli altri documenti di contratto si applicano laddove non contrastanti con quelle del contratto e sono, inoltre, essenziali per l'interpretazione delle clausole contrattuali.

Il Capitolato Speciale d'Appalto è prevalente su qualunque altro documento contrattuale, ad eccezione del Contratto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati al Capitolato vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, dovrà essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza troveranno applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile, mentre resta espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1370 C.C.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti non imputabili a Sviluppo Genova, non fosse possibile avere la disponibilità materiale di tutte le aree oggetto dell'appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, anche se eventualmente già aggiudicato in via definitiva, senza che né gli offerenti né l'aggiudicatario possano richiedere a Sviluppo Genova qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.

È espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1467 del Codice Civile, applicandosi invece l'articolo 1469 C.C., con l'espressa assunzione a proprio carico, da parte dell'Appaltatore, di ogni rischio ed alea.

È espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del Progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà inoltre atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e dichiara di accettarli senza riserva alcuna.

7.1 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE E PREPOSTI - DOTAZIONE DELL'IMPRESA

L'Appaltatore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC, specificamente indicati nel contratto. A tale indirizzo si intenderanno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora il legale rappresentante dell'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico, o diversa documentazione conforme, a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere verrà assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, restando comunque inteso che il Direttore Tecnico è unico e ha piena e incondizionata rappresentanza per tutte le imprese operanti in cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico (anche "direttore di cantiere"), assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio eletto o delle persone di cui sopra, dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Ogni variazione del Direttore Tecnico dovrà essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore sarà, altresì, tenuto a nominare:

- a) un Capo Cantiere, con presenza stabile in campo, responsabile delle modalità operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisori;
- b) un Geologo di Cantiere, con presenza stabile in campo, con laurea in geologia o equipollente, responsabile anche della redazione delle stratigrafie
- c) un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione inerente la sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di interfacciarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Dovrà essere sempre impiegata forza lavoro specializzata nelle attività commissionate, conformemente a quanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza.

Nell'organizzazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto di tutte le condizioni in essere all'interno del cantiere e delle condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Egli dovrà garantire la presenza di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

In generale dovrà essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere commissionate nel rispetto del contratto, delle modalità esecutive dell'impresa e delle norme in vigore, a perfetta regola d'arte.

7.2 POTERI DELLA DIREZIONE LAVORI E ORDINE DA SEGUIRSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.2.1 Poteri della Direzione Lavori

La Direzione Lavori, nominata dalla Stazione Appaltante, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano pienamente alle condizioni contrattuali ed alle prescrizioni progettuali e che siano eseguite a perfetta regola d'arte. A tale scopo essa, a titolo esemplificativo, potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere un'esecuzione, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, formulari rifiuti, documenti di trasporto, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, nonché quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato. L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, alla Direzione Lavori tutto il supporto e l'assistenza operativa necessari per l'esecuzione degli

accertamenti e/o controlli che essa ritenga opportuno effettuare. L'Appaltatore, inoltre, dovrà provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e controllo, nonché a quanto ad esse accessorio, connesso e/o propedeutico, che la Direzione Lavori richieda di effettuare.

La Direzione Lavori potrà contestare in qualsiasi momento la non conformità di quanto eseguito dall'Appaltatore e pretendere che lo stesso effettui tutto quanto necessario per ripristinare la conformità al progetto. In particolare, il Direttore Lavori non è tenuto, nei confronti dell'Appaltatore, a verificare la conformità di quanto eseguito prima di qualsivoglia successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse, essendo l'Appaltatore obbligato a garantire la conformità al progetto ed alla buona tecnica di quanto realizzato, indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione della Direzione Lavori. Conseguentemente, qualora, a seguito di contestazioni della Direzione Lavori, il ripristino a conformità implichi anche la demolizione o smantellamento, totale o parziale, di lavori conformi successivamente eseguiti, o, comunque, qualsiasi onere addizionale rispetto ad una contestazione in tempi precedenti, tutti tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore, senza possibilità di contestazione o eccezione alcuna, qualunque sia stata la frequenza dei controlli e delle verifiche della Direzione Lavori ed anche qualora la Direzione Lavori fosse già intervenuta in cantiere dopo la realizzazione, anche totale, delle opere difformi, senza averne contestato la difformità; ciò vale qualunque sia il momento delle contestazioni della Direzione Lavori, fino alla redazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Le medesime disposizioni si applicano, *mutatis mutandis*, al/i Collaudatore/i, se previsto.

I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno recarsi presso gli uffici della Direzione Lavori nei giorni e nelle ore che saranno da essa indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e per la sottoscrizione dei documenti contrattualmente previsti. L'Appaltatore sarà, altresì, tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutte le informazioni sull'andamento dei lavori, nonché le informazioni specifiche che le venissero richieste, in relazione ai lavori ed al cantiere. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di comunicare immediatamente alla Direzione Lavori il verificarsi di qualsiasi evento rilevante connesso con l'esecuzione dei lavori.

Qualunque approvazione da parte della Direzione Lavori dell'operato dell'Appaltatore non manleva in alcun modo quest'ultimo dalla responsabilità, totale ed esclusiva, di quanto eseguito.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rimanda alla disciplina prevista dal D.M. M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018.

7.2.2 Ordine da seguirsi nell'esecuzione dei lavori

L'ordine ed il modo di esecuzione dei lavori in oggetto sarà quello indicato nel Cronoprogramma. Conseguentemente, la Direzione Lavori potrà imporre modifiche all'ordine di esecuzione dei lavori e alle relative tempistiche, con le conseguenze precisate nel presente Capitolato, senza che l'Appaltatore possa elevare eccezioni o reclami. Nel caso, l'appaltatore dovrà predisporre senza indugio i necessari aggiornamenti del Cronoprogramma, da sottoporre alla Direzione Lavori per l'approvazione.

La Direzione Lavori potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente e, in casi di urgenza o per altre esigenze, in ore straordinarie e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi. La Direzione Lavori potrà, con motivato ordine scritto, fissare preventivamente la data di inizio e/o di ultimazione del periodo di tempo entro il quale un determinato lavoro

potrà essere eseguito, anche in difformità di ogni programma temporale dei lavori approvato o convenuto, ivi incluso il Cronoprogramma, in presenza di adeguate ragioni esplicitate nelle motivazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali prescritti per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate le penali pecuniarie giornaliere, in conformità a quanto previsto all'art. Art. 14 – .

È riservato alla Direzione Lavori il diritto di sospendere la prosecuzione di un dato lavoro o di tutti i lavori, per esigenze di ottimizzazione della qualità dei lavori stessi, senza che ciò possa dar luogo a compenso alcuno a favore dell'Appaltatore.

I lavori dovranno essere svolti dall'Appaltatore con continuità, salvo che per situazioni ad esso non imputabili, in ragione di interferenze e/o per situazioni determinanti la sospensione parziale o totale dei lavori e/o per condizioni meteo che precludano l'esecuzione dei lavori stessi e/o per cause di forza maggiore. Impregiudicato quanto previsto da norme inderogabili di legge o di regolamento, la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, potrà, invece, sospendere i lavori in tutti i casi che ritenga opportuni, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compenso o indennizzo alcuno, nei limiti e con le modalità previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016 e all'art. 10 del D.M. n. 49 del 07/03/18.

In ogni caso, l'Appaltatore non avrà titolo alcuno a risarcimento o indennizzo né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro, né per interruzioni o ritardi causati da variazioni dei tempi previsti nella consegna delle aree, da forza maggiore o da qualsiasi altro motivo, né per la maggiore attività che avesse dovuto impiegare in qualche opera d'urgenza, né per la molteplicità dei lavori eseguiti simultaneamente in più punti, fatto salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge o di regolamento, nella loro interpretazione più restrittiva.

7.3 AREE OGGETTO DEI LAVORI

Si evidenzia che quanto riportato nell'insieme dei documenti contrattuali e, in particolare, nelle Tavole descrittive dello stato di fatto, per quanto basato sui migliori accertamenti possibili, potrebbe non essere sempre completamente esaustivo e/o corrispondente all'effettivo stato dei luoghi rilevabile all'inizio dei lavori, anche in ragione delle attività insediate o insediabili nelle zone limitrofe a quelle dell'appalto (comprese le viabilità transitanti nelle aree di cantiere e più avanti descritte). Per tale ragione un assetto delle aree all'inizio dei lavori differente da quello rilevato dall'Appaltatore durante precedenti sopralluoghi o desumibile dagli elaborati di progetto e tale da non modificare né l'identificazione generale delle aree di intervento, né il loro stato essenziale, non potrà dar luogo ad eccezione alcuna o richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore.

Resta inteso che l'Appaltatore assume integralmente a proprio carico l'alea per ogni differenza tra l'effettivo stato dei luoghi rispetto a quanto previsto nei documenti di contratto e/o desumibile in fase di sopralluogo e/o comunque ipotizzabile.

7.4 VINCOLI PARTICOLARI CHE INTERESSANO I LAVORI

È espressamente convenuto e stabilito che l'Appaltatore, nel programmare e nell'eseguire le attività previste a contratto – e dunque anche nel redigere qualunque documento di pianificazione dei lavori – sarà obbligato a tenere conto della sussistenza dei vincoli riportati nel presente Capitolato – e in modo particolare nel presente articolo – di cui dichiara sin d'ora di conoscere in modo esaustivo i contenuti, le finalità e le conseguenti implicazioni nelle

attività dell'appalto sia di carattere operativo, per ciò che concerne la definizione di modalità esecutive dei lavori coerenti con tali vincoli, sia di carattere economico, per ciò che concerne la determinazione dei singoli prezzi unitari offerti in sede di gara, e con espresso divieto alla formulazione di qualsivoglia riserva, opposizione, richiesta di indennizzo di qualunque natura derivante dall'esistenza dei suddetti vincoli. Tale asserzione si assume valida anche qualora la sussistenza di tali vincoli comporti, durante l'esecuzione dei lavori, scostamenti dalle diverse configurazioni dell'area di cantiere così come di seguito prefigurate – sia sotto l'aspetto puramente cronologico sia sotto l'aspetto prettamente operativo – tali da non modificare tuttavia né la natura specifica dei vincoli suddetti, né le finalità per le quali essi sono stati fissati, né le scadenze temporali dell'appalto disciplinate dal programma esecutivo dei lavori.

Si evidenzia che, in accordo con i detentori delle aree, Autostrade per l'Italia, Ansaldo Energia e Acciaierie d'Italia, all'Appaltatore saranno consegnate per fasi le aree di lavoro. Ad ogni consegna l'area dovrà essere adeguatamente recintata con robusta recinzione costituita da reti tipo "orsogrill" di altezza 2m, con sovrapposta rete plastificata arancione di altezza 1m, dotata di segnalazioni luminose da attivare nel periodo notturno.

Nella formulazione del prezzo offerto, l'Appaltatore dovrà tener conto del fatto che la sussistenza dei vincoli di seguito descritti, e più in generale l'inevitabile necessità di pianificare le attività previste dall'appalto provvedendo a coordinarle sia con quelle di Ansaldo Energia e Acciaierie d'Italia sia con le eventuali funzioni espletate da altri soggetti terzi, potrebbe portare a dover effettuare pause nelle lavorazioni e/o il procedere non in ordine con le perforazioni.

Pertanto è espressamente convenuto che qualora si rendesse necessario eseguire pause o modifiche nella programmazione dell'avanzamento delle perforazioni, nessun compenso addizionale sarà dovuto all'Appaltatore, salvo quanto previsto al successivo Art. 15 –

7.4.1 Aree a consegna posticipata

L'Appaltatore dovrà provvedere a pianificare e condurre tutte le attività previste dall'appalto tenendo conto che determinate porzioni dell'area di intervento potranno essere oggetto di consegna posticipata rispetto alla data di inizio dei lavori.

La natura e le particolari condizioni di esecuzione dell'opera infatti fanno prevedere la possibilità di procedere a consegne successive e ripartite delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, anche in ragione del coordinamento con Aspi, Acciaierie d'Italia e Ansaldo.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la prima consegna, risultante da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori.

Le possibili successive consegne differenziate, dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di determinate porzioni delle aree di intervento (denominate "sub-aree"), potranno intervenire in base alle effettive necessità di occupazione delle stesse da parte dell'impresa, dunque anche successivamente alla prima consegna dei lavori definita al presente articolo.

L'Appaltatore, in funzione dell'effettivo Programma dei lavori, dovrà provvedere a richiedere le aree che di volta in volta si prevede debbano essere interessate dalle attività di cantiere delle diverse Fasi con un preavviso minimo pari a 20 giorni naturali e consecutivi, così da consentire ai soggetti titolari delle attività del centro di liberare le aree e metterle a disposizione per la consegna all'Appaltatore.

È inoltre espressamente convenuto che la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore,

in qualunque momento, di usufruire, in modo temporaneo o permanente, di porzioni dell'area di cantiere al momento non interessate da attività, o la riconsegna di aree nelle quali le lavorazioni previste a contratto risultano già concluse, in relazione alle esigenze di programmazione generale delle attività e per interessi dei soggetti interessati. In tale circostanza, l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna senza diritto di accampare maggiori pretese, eccezioni, riserve, protrazione dei termini contrattuali.

La Direzione Lavori avrà facoltà di disporre che i lavori vengano condotti secondo una sequenza congruente con l'effettiva articolazione della consegna delle sub-aree sopra citate. L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi a tali disposizioni senza poter sollevare eccezione o riserva alcuna, né richiesta di indennizzo o proroga delle scadenze contrattuali.

7.4.2 Vincoli di viabilità

Dovrà essere garantita la piena funzionalità dell'asta di manovra e della rete di binari che attraversa l'area, e di tutte le attività di banchina, compresa la viabilità interna allo stabilimento Acciaierie d'Italia S.p.A. nonché l'accesso alla banchina Ansaldo.

È responsabilità dell'Appaltatore, pertanto, garantire che le attività e gli apprestamenti relativi ai lavori di cui al presente appalto non rechino intralcio alcuno alle attività anzidette, che dovrà essere pertanto sempre garantita sotto le massime misure di sicurezza, in costante coordinamento con i competenti responsabili di Acciaierie d'Italia S.p.A.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a Acciaierie d'Italia S.p.A., Autostrade per l'Italia e Ansaldo Energia S.p.A., diretto e/o indiretto, derivante dalla presenza, anche fortuita, di materiali o sostanze provenienti dal proprio cantiere verso l'area occupata dalle aree di banchina, dall'asta di manovra, dalla viabilità interna e dalla rete binari anzidette, restando comunque inteso che, qualora ciò accadesse, egli avrà l'onere di provvedere all'immediato ripristino della regolarità della viabilità e/o dalle infrastrutture ed impianti, interrotti, intralciati, danneggiati o anche solo insudiciati.

Le responsabilità di cui al precedente comma si intenderanno ad esclusivo carico dell'Appaltatore anche nel caso di danni diretti e/o indiretti, connessi direttamente e/o indirettamente all'operato dell'Appaltatore, verso qualunque altro soggetto a cui sarà concesso, da chiunque ne abbia facoltà, l'uso delle infrastrutture ed impianti in questione e, più in generale, verso qualunque altro soggetto coinvolto, direttamente e/o indirettamente, dalle conseguenze delle inadempienze dell'Appaltatore.

7.4.3 Opere di Interesse Generale

Ai fini del presente appalto vengono definite "Opere di Interesse Generale" manufatti o impianti che devono essere preservati, o perché funzionali alla continuità produttiva dello stabilimento Acciaierie d'Italia, Autostrade per l'Italia e Ansaldo Energia S.p.A., o perché parte di reti pubbliche di forniture e servizi o perché, in generale, costituiscono beni di terzi o della Stazione Appaltante.

Sono assimilabili ad Opere di Interesse Generale e pertanto come tali dovranno essere preservate:

- piezometri in sito, la cui esatta posizione dovrà essere verificata in campo;

- le viabilità ed infrastrutture descritte al precedente art. 7.4.3;
- le torri faro e gli altri impianti ricadenti nel lotto di intervento;
- i muri e le recinzioni di confine con le proprietà attigue e qualsivoglia impianto o utenza in genere su di essi collocato;
- la linea ferroviaria e, in generale, le proprietà di Acciaierie d'Italia S.p.A., Autostrade per l'Italia e Ansaldo Energia S.p.A.;
- le tubazioni di scarico di Ireti, e tutti i sottoservizi in generale.

7.4.4 Cantieri limitrofi

L'Appaltatore è a piena conoscenza del fatto che nelle aree limitrofe a quelle oggetto dei lavori opereranno o potranno operare, anche contemporaneamente al presente appalto, altri cantieri potenzialmente interferenti con quello in oggetto.

Si segnalano in particolare i lavori di apprestamento del cantiere della c.d. Gronda di ponente.

Si segnala che, impregiudicato quanto riportato nel presente Capitolato relativamente ai vincoli derivanti dalla presenza e dalle attività di altri soggetti operanti nelle aree in esame, alcune delle sopra citate attività potranno avere interferenze dirette con il lotto di intervento oggetto dei lavori o, comunque, con le attività previste dall'Appalto.

Nessun onere aggiuntivo, o indennizzo alcuno verrà riconosciuto all'Appaltatore, che sarà tenuto comunque ad organizzare e condurre i propri lavori tenendo presente la necessità di consentire, parimenti, l'esecuzione della nuova infrastruttura di cui sopra.

In linea generale l'Appaltatore sarà tenuto ad instaurare con tutti i soggetti operanti nelle aree limitrofe rapporti di fattiva collaborazione, coordinando, in base anche alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante, le attività previste a contratto con le attività degli altri soggetti.

L'Appaltatore dovrà adoperarsi affinché la pianificazione e la conduzione dei lavori in oggetto siano coerenti e compatibili con lo svolgimento di tutte le altre attività sopra descritte.

Egli è altresì a perfetta conoscenza del fatto che il lotto di intervento potrà essere direttamente interessato, oltre che da taluni degli appalti espressamente sopra citati, da possibili lavori, di carattere straordinario e non ipotizzabili a priori.

L'Appaltatore ha in ogni caso l'obbligo – a richiesta o previo assenso della Stazione Appaltante – di permettere l'accesso all'interno dell'area di cantiere a uomini e mezzi di altre ditte, concedendo loro, altresì, l'uso parziale o totale di ponteggi di servizio, di opere provvisorie, viabilità di cantiere e di ogni altro apprestamento, senza per questo pretendere indennizzi di alcun tipo, né variazioni al programma dei lavori, né compensi di sorta.

L'Appaltatore all'atto della formulazione dell'offerta è espressamente edotto del fatto che, per la risoluzione delle interferenze con reti e impianti, lo stesso dovrà eseguire parte delle opere, consentendo poi a Ditte incaricate dagli Enti Gestori di procedere con la fornitura e posa degli stessi, ovvero solo fornitura, e che tali attività dovranno essere debitamente coordinate con quelle del cantiere oggetto del presente appalto. Per tali ragioni nulla potrà essere riconosciuto all'Appaltatore in relazione alla differente fasizzazione che dovrà essere prevista per talune sottoattività.

Per quanto sopra esposto la Stazione Appaltante non riconoscerà all'Appaltatore indennizzi di

alcuna natura, né potrà concedere cambiamenti al programma esecutivo dei lavori (così come definito al successivo Art. 12 – , per ritardi nell'esecuzione delle opere che l'Appaltatore ritenga di imputare ad altre imprese presenti in cantieri limitrofi.

7.4.5 *Mantenimento esercizio attività limitrofe*

Su parte delle aree in consegna all'appaltatore e destinate ad essere interessate dalle lavorazioni di cui al presente appalto, si affacciano come detto accessi e attività di terzi.

In linea generale, durante tutto lo svolgimento del cantiere dovrà essere garantita la piena accessibilità alle predette attività, senza che le lavorazioni oggetto dell'appalto arrechino danno o intralcio alle stesse. La definizione degli aspetti operativi della cantierizzazione dell'intervento dovrà tener conto della necessità di garantire per tutta la durata del cantiere, il transito e l'accesso, pedonale e/o carrabile, a tutti gli ingressi, le entrate, i passaggi, i varchi attualmente presenti. È responsabilità dell'appaltatore approntare e condurre i lavori assicurando la massima collaborazione nel garantire il minor disagio ai soggetti operanti nelle aree limitrofe a quelle oggetto dell'appalto, assicurando, in modo particolare, percorsi pedonali e veicolari opportunamente segnalati idonei allo scopo. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche idonee per la sicurezza degli utenti e per la tutela dei beni e delle funzioni da questi svolte.

Dovrà essere garantito anche il transito e la viabilità per i mezzi di soccorso.

L'Appaltatore assumerà a proprio carico la totale ed esclusiva responsabilità per ogni danno, diretto o indiretto, occorso a qualunque soggetto terzo derivante da danneggiamenti alle proprietà del suddetto soggetto, nonché per ogni indennizzo conseguentemente richiesto da tale soggetto, a qualunque titolo, in ragione del mancato rispetto dei vincoli sopra richiamati. L'Appaltatore si impegnerà inoltre a tenere indenne la Stazione Appaltante per danni o oneri da lui subiti, di qualunque natura e specie, nonché per ritardi rispetto al programma lavori, derivanti o dipendenti, direttamente o indirettamente, da attività di terzi interferenti oggetto con il cantiere in oggetto.

7.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

La realizzazione della rete di pozzi è parte delle opere autorizzate con Determinazione Dirigenziale N. 44/2021 del Comune di Genova. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese le pratiche per l'ottenimento di tutti i permessi, licenze, autorizzazioni necessarie all'esercizio del cantiere in oggetto, fra cui, in via non esaustiva, quelle più avanti riportate. Resta salvo quanto precisato nel seguito del presente punto.

L'ottenimento dei permessi sopra citati – e più in generale di tutti i permessi necessari all'esecuzione dei lavori – non potranno comportare modifiche ai tempi contrattuali di esecuzione delle opere, poiché è inteso che tali adempimenti vengano assolti dall'Appaltatore nel tempo intercorrente fra la stipula del contratto e l'inizio dei lavori.

Tutti gli oneri connessi e conseguenti per dare attuazione a quanto riportato nel presente articolo, devono considerarsi compresi nel prezzo pattuito, anche qualora alcunché non risulti dagli elaborati progettuali.

7.5.1 *Pratica "rumore"*

L'Appaltatore sarà obbligato ad ottenere dagli enti competenti apposita deroga al rispetto dei limiti di immissione sonora per il cantiere in oggetto, qualora, dai rilievi e dalle valutazioni

eseguite, la stessa risulti necessaria, restando inteso che qualunque onere necessario all'ottenimento di tale deroga si intende a completo carico dell'Appaltatore.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ottenuta e di sue successive modifiche e/o integrazioni.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto ad effettuare i rilievi fonometrici sui macchinari impiegati nello svolgimento dei lavori.

Si rammenta che gli Enti di controllo o la stessa Stazione Appaltante potranno effettuare in ogni momento tutte le misurazioni e le prove che riterranno necessarie alla verifica delle previsioni di cui all'autorizzazione ottenuta: l'Appaltatore dovrà in tal caso fornire sempre tutto il supporto necessario a tali attività, provvedendo anche, su richiesta, all'interruzione momentanea di tutte le lavorazioni in atto per il tempo necessario all'effettuazioni delle misurazioni suddette, senza per questo poter sollevare richiesta alcuna di risarcimento, indennizzo o revisione dei tempi contrattuali.

7.6 ATTIVITÀ PREVISTE DALL'APPALTO

Impregiudicata ogni responsabilità dell'Appaltatore e richiamata ogni doverosa cautela e rigorosa procedura di cui al presente Capitolato e la buona tecnica esecutiva, le attività previste nell'Appalto sono costituite dall'insieme delle lavorazioni di seguito elencate:

- a) Installazione cantiere;
- b) Rilievo sottoservizi, anche mediante scassi esplorativi, e materializzazione punti di perforazione;
- c) Esecuzione di N. 40 postazioni di iniezione eseguite mediante cluster di piezometri in perfori separati o a foro unico:
 - per il tratto 1 identificato in figura 2 il cluster dovrà permettere 3 profondità di iniezione.
 - per il tratto 2 e tratto 3 identificati in figura 2 il cluster dovrà permettere 3 profondità di iniezione.
- d) Esecuzione di n.1 piezometro mediante sondaggio con profondità 18 m da p.c. finito a piezometro da 3", avente tratto fenestrato 2-18m da p.c. nella zona Aspi, come già specificato all'Art. 1.
- e) rilievo planoaltimetrico dei punti di sondaggio e delle quote di testa pozzo (piano campagna e testa tubo);

L'ubicazione di tutti i punti di indagine è riportata in Tavola 1, si precisa che è onere e cura dell'Appaltatore il posizionamento di tutti i punti di indagine secondo tale planimetria e di concordarla con la Direzione Lavori. Qualora a seguito del rilievo topografico ovvero di accertamenti eseguiti dalla Direzione Lavori, risultassero punti di indagine in posizioni differenti da quelli di progetto, o da quelle concordate con la Direzione Lavori, l'Appaltatore provvederà a propria cura e spese alla riesecuzione dei sondaggi in posizione corretta.

Qui di seguito è riportata una tabella riassuntiva relativa al numero ed alla tipologia di postazioni previste:

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

	N. POSTAZIONI	N. PROFONDITA' INIEZIONE	PROFONDITA' INIEZIONE
TRATTO 1	24	3	3-8 m da p.c. 8-13 m da p.c. 13-18 m da p.c.
TRATTO 2	4	2	8-13 m da p.c. 13-18 m da p.c.
TRATTO 3	12	2	8-13 m da p.c. 13-18 m da p.c.

I carotaggi interesseranno le coltri ed i terreni di riporto presenti nell'area, nonché il substrato naturale; essi interesseranno, inoltre, le solette e pavimentazioni bituminose eventualmente sovrastanti le aree interessate alla realizzazione della barriera reattiva.

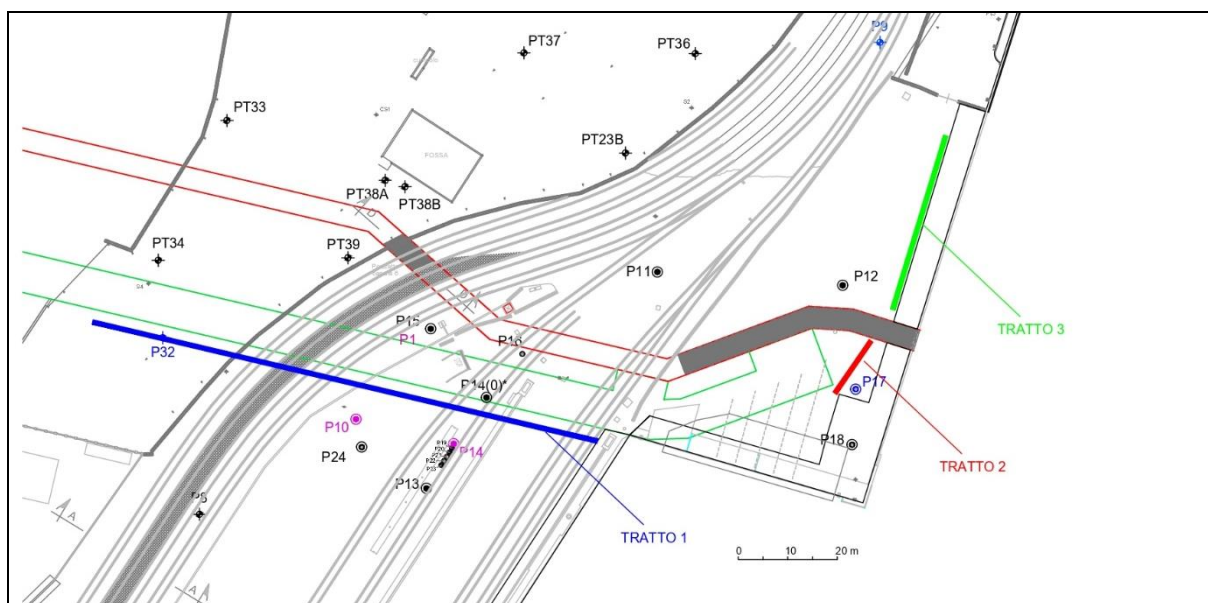


Figura 3 - Indicazione preliminare dei tratti di intervento previsti

Al termine delle attività l'Appaltatore dovrà realizzare un rilievo planoaltimetrico di tutti i punti di indagine. Tale rilievo dovrà essere eseguito mediante idonea strumentazione, la restituzione dovrà avvenire in coordinate Gauss Boaga e quote altimetriche assolute. Il rilievo topografico dovrà essere riportato su appropriata cartografia, in scala e formati concordati con la Direzione Lavori. Il rilievo inoltre dovrà essere integrato all'interno del rilievo già esistente del sito (ubicazione dei piezometri già esistenti), che sarà fornito dalla Committente; ciò allo scopo di creare un'unica rete di dati da cui sia possibile effettuare planimetrie piezometriche del sito. Tale integrazione verrà eseguita mediante capisaldi esistenti e/o mediante rilievo di 2-3

postazioni già precedentemente rilevate.

L'elenco delle suddette attività non è, comunque, da ritenersi esaustivo, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di modificarlo, a suo insindacabile giudizio, nel corso dello svolgimento delle stesse secondo quanto stabilito all'Art. 4 della presente Specifica Tecnica.

In Tavola 1 è riportata il rilievo aggiornato della porzione di valle della Zona di Bonifica SOT con l'ubicazione di tutte le indagini eseguite ad oggi. Nella tavola si può notare in area Acciaierie d'Italia la presenza scaricatori SB 50 e SB 03, attualmente fuori uso e mantenuti in sicurezza. Tali manufatti è previsto che vengano rimossi/revisionati da Acciaierie d'Italia, ma non si ha al momento conoscenza delle tempistiche. Qualora venissero attivate le prestazioni inerenti a quest'area, potrebbe essere necessario effettuare una sospensione dei lavori per consentire la rimozione delle gru. In tale ipotesi, nel caso in cui le attività di manutenzione/demolizione non siano ancora state effettuate o in programma in tempistiche compatibili con il termine delle attività di messa in sicurezza, sarà necessario utilizzare una adeguata sonda per consentire la realizzazione delle postazioni di iniezione con ridotta altezza.

7.7 MODALITÀ ESECUTIVE

Tutte le attività oggetto dell'appalto devono essere condotte secondo le modalità riportate nei seguenti articoli.

7.7.1 Allestimento e articolazione del cantiere

All'inizio dei lavori in ogni area dovrà essere allestito il cantiere, con tutti gli approntamenti necessari a garantire il corretto avanzamento delle attività nelle condizioni di massima sicurezza.

In tutti i casi sarà obbligo dell'Appaltatore aver cura che l'area (o le aree) di cantiere, comunque definita, risulti in ogni momento – e per tutta la durata dell'appalto – adeguatamente delimitata da un confine invalicabile di altezza pari ad almeno 2m – anche ripristinando a proprie cure e spese le recinzioni esistenti – garantendo al contempo uno o più accessi veicolari e pedonali per uomini e mezzi. Tutti i varchi e i passaggi esistenti che possono condurre mezzi o persone all'interno del cantiere, anche attraverso manufatti ricadenti sul confine, dovranno tassativamente essere chiusi con reti o con altri apprestamenti invalicabili. Nel prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore è compreso qualunque adattamento della recinzione e degli apprestamenti di cantiere ai possibili mutamenti della configurazione delle aree di lavoro dovuti a vincoli interni o esterni e in ogni caso per disposizioni dalla Direzione Lavori.

Rimane in capo all'Appaltatore la totale responsabilità per la custodia delle aree oggetto dei lavori, anche se non materialmente occupate, a decorrere dalla data della loro consegna e sino al termine dei lavori.

Il cantiere sarà articolato secondo le specifiche esigenze dell'Appaltatore, nel rispetto comunque dei vincoli fissati dal presente Capitolato e di quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora l'Appaltatore non ricorra a servizi di ristorazione esterni dovrà altresì allestire adeguati punti di ristoro dimensionati in funzione del personale operante nei lavori.

I locali e le relative dotazioni dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs 81/08.

L'Appaltatore sarà tenuto ad installare nel cantiere, a proprie cure e spese, le dotazioni

impiantistiche necessarie alla realizzazione dei lavori previsti in appalto secondo quanto previsto dalla legge e comunque dalla migliore regola dell'arte. In tal senso egli sarà tenuto a contattare preventivamente qualunque ente o fornitore di servizi per provvedere a formalizzare e rendere operative tutte le utilities di cantiere necessarie. L'onere per l'attivazione di tali forniture, così come i costi relativi a consumi, noleggi, canoni, spese fisse e quant'altro, devono intendersi a totale carico dell'Appaltatore, così come qualunque costo sostenuto per la loro corretta gestione, manutenzione e, se prevista, disattivazione a fine lavori.

7.7.2 Comunicazioni giornaliere

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere a trasmettere quotidianamente alla Direzione Lavori, all'avvio delle attività, un prospetto riepilogativo che riporti i nominativi di tutte le maestranze presenti, nonché di tutti i mezzi d'opera, suddivisi per ognuna delle imprese operanti in cantiere.

7.7.3 Ricerca sottoservizi e materializzazione punti

Prima dell'avvio delle attività di perforazione dovranno essere materializzati i punti ove posizionare la macchina, e dovrà essere effettuata in tali zone la ricerca dei sottoservizi, adattando l'ubicazione precisa dei sondaggi con la situazione del sottosuolo, concordando con la Direzione Lavori ogni eventuale spostamento che si rendesse necessario rispetto a quanto progettato.

La verifica di presenza di sottoservizi dovrà essere effettuata mediante preferibilmente tomografia elettrica. Tale metodo è stato individuato per approfondire e meglio discriminare particolari situazioni, soprattutto in luoghi dove sussistono interferenze tali da far presupporre la presenza di elementi metallici interrati. Le aree nelle quali, a seguito di analisi tomografica, si riscontreranno le presenze di risultanze ferromagnetiche saranno per quanto possibile evitate o, in alternativa, sarà approfondita con le necessarie cautele la natura dell'anomalia rilevata.

L'iter procedurale per le aree sottoposte a Tomografia dovrà essere come di seguito descritto.

Tutte le aree interessate dalle perforazioni dovranno essere sottoposte a tomografia, l'appaltatore incaricato eseguirà ricerca geofisica – tomografia, dalla quale potranno emergere aree con:

- Presenza di rispondenza ferromagnetica:

Le aree con rispondenza ferromagnetica saranno scartate, laddove possibile, ovvero fatte oggetto di scavi di approfondimento eventualmente con la realizzazione di pozzetti esplorativi, a seconda della profondità delle risposdenze riscontrate.

- Assenza di rispondenza ferromagnetica:

Nelle aree prive di risposdenze ferromagnetiche, individuate nella relazione geofisica/planimetria che verrà rilasciata dall'esecutore, in virtù dell'assenza di segnali ferromagnetici, non è prevista l'effettuazione di alcuna attività.

7.7.4 Sondaggi

Dovranno essere realizzate 40 postazioni di iniezione. Le postazioni di iniezione sono costituite

da cluster di piezometri.

Nell'effettuare questa attività si dovrà tener presente la presenza di fondazioni ed aree pavimentate, e sarà necessario un controllo topografico costante.

In fase di operativa dovrà essere valutata la modalità costruttiva delle postazioni di iniezione, triple o doppie.

In particolare si potranno considerare due differenti opzioni:

- Cluster in fori separati

Questa modalità costruttiva, analoga a quella utilizzata per il test pilota, è la preferenziale. E' costituita da due/tre differenti perforazioni con installazione di tubazioni specifiche, fenestrate in corrispondenza di tratti differenti e accuratamente cementate lungo i tratti ciechi (vd. Figura 4). Il posizionamento delle postazioni lungo il tracciato della barriera full scale potrà essere modificato localmente in base ad esigenze specifiche, tuttavia dovrà essere definito in modo tale da mantenere il più possibile la regolarità della spaziatura tra postazioni analoghe (medesima profondità e tratto fessurato).

- Cluster a tubazione unica

Le postazioni sono caratterizzate dalla realizzazione di un pozzo unico che presenti differenti tratti fenestrati alternati a livelli ciechi; in corrispondenza di ciascun differente tratto del pozzo dovrà essere realizzato un diverso riempimento dell'intercapedine con ghiaietto lungo i tratti fenestrati e cementazione lungo i tratti ciechi (vd. Figura 5).

La scelta potrà essere effettuata nella fase operativa da Direzione Lavori, progettisti e detentori delle aree, sulla base di considerazioni tecniche e logistiche che tengano conto non solo della possibilità di operare correttamente in fase di iniezione ma anche degli ingombri, dell'accessibilità nelle diverse aree nonché della produzione di rifiuti.

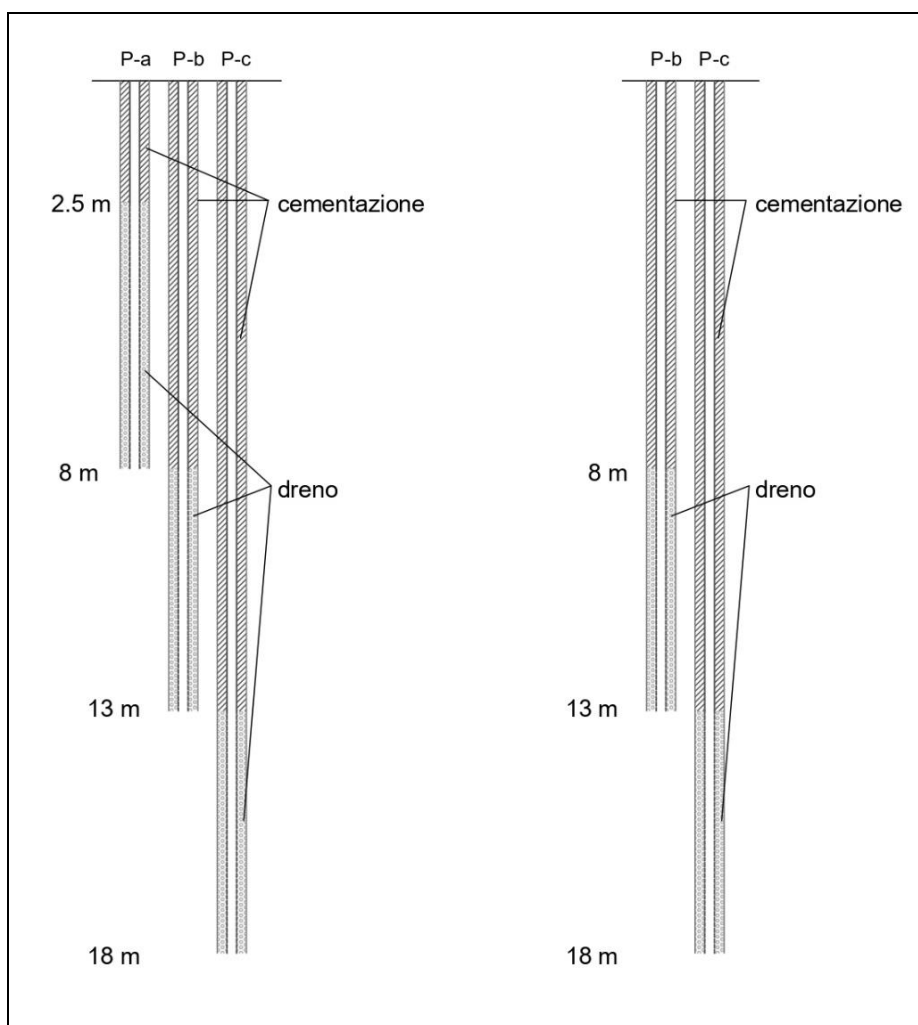


Figura 2 Schema tipo dei cluster in fori separati

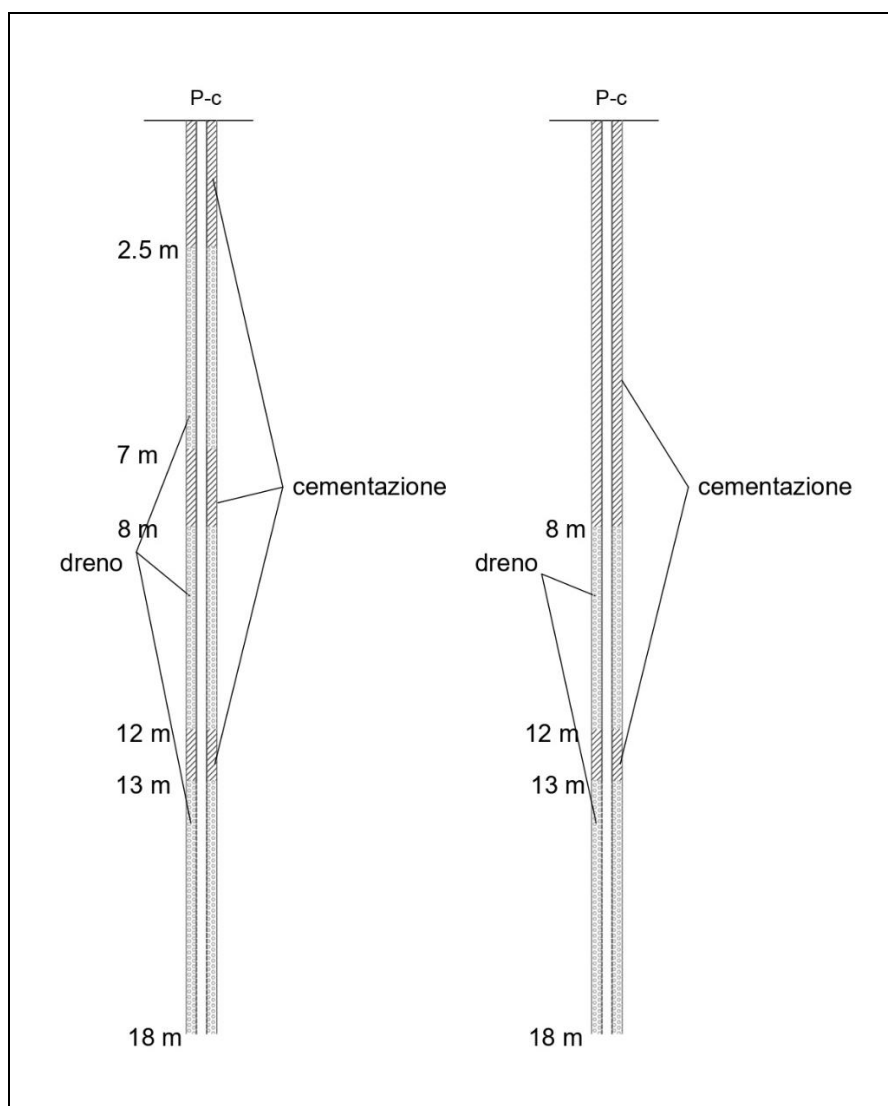


Figura 5 Schema tipo dei cluster a tubazione unica

Dovrà inoltre essere eseguito un ulteriore sondaggio nella zona a sud dell'area SOT, eseguito mediante perforazione a distruzione di nucleo e spinto fino a 18m dal p.c.;

I sondaggi indicati dovranno essere eseguiti a distruzione di nucleo. Potrà essere impiegata eventualmente solo acqua pulita come fluido di perforazione.

In Tavola 1 è riportata il rilievo aggiornato della porzione di valle della Zona di Bonifica SOT con l'ubicazione di tutte le indagini eseguite ad oggi. Nella tavola si può notare la presenza scaricatori SB 50 e SB 03, attualmente fuori uso e mantenuti in sicurezza. Tali manufatti è previsto che vengano rimossi/revisionati da Acciaierie d'Italia, ma non si ha al momento conoscenza delle tempistiche. Potrebbe essere pertanto necessario effettuare i sondaggi in corrispondenza dell'ingombro delle gru, indicativamente da PT1-14 a PT1-18, dovendo quindi utilizzare una macchina di adeguate dimensioni.

L'Impresa dovrà disporre in cantiere di attrezzature adeguate alle tipologie di terreni presenti. L'attrezzatura dovrà essere accuratamente lavata, con acqua di provenienza approvata dalla

Direzione Lavori, prima del posizionamento in ogni nuova postazione. L'acqua di lavaggio utilizzata dovrà essere opportunamente raccolta e smaltita come rifiuto ad onere e cura dell'Appaltatore. Dovrà essere evitata con cura ogni situazione che possa determinare contaminazioni accidentali; particolare attenzione dovrà essere posta nell'evitare ogni perdita di oli o altri fluidi impiegati nelle attrezzature e/o nei sistemi ausiliari.

La raccolta del materiale di risulta dalle perforazioni dovrà essere effettuata garantendo che questo non venga mai in contatto con il piano campagna, ma venga da subito debitamente stoccato fino allo smaltimento come rifiuti ad onere e cura dell'Appaltatore.

7.7.4.1 Pulizia dell'attrezzatura

Gli strumenti e le attrezzature impiegate nelle operazioni devono garantire l'integrità delle caratteristiche delle matrici ambientali, dei materiali di riporto e l'originaria concentrazione delle sostanze contaminanti.

Per la decontaminazione delle attrezzature dovrà essere predisposta un'area delimitata e opportunamente impermeabilizzata, posta a una distanza dall'area di prelievo e sufficiente a evitare la diffusione dell'inquinamento delle matrici.

Alla fine di ogni perforazione saranno nuovamente decontaminati tutti gli attrezzi e gli utensili che hanno operato sia in superficie sia in profondità. Tali operazioni saranno compiute con acqua in pressione per mezzo di una idropulitrice. Le apparecchiature e gli attrezzi dovranno essere asciugati mediante evaporazione naturale o, in caso di condizioni climatiche avverse, con carta assorbente (carta filtro) esente da contaminazione.

Si evidenzia che le acque di pulizia, lavaggio e spurgo, così come i materiali di risulta dalle perforazioni, dovranno essere considerate come rifiuto, e pertanto l'Appaltatore sarà tenuto a idonea raccolta ed a successivo smaltimento a discarica o ad impianto autorizzato. Lo smaltimento è incluso nell'appalto.

Al termine delle operazioni o in attesa di essere riutilizzati, gli attrezzi e le apparecchiature decontaminati dovranno essere conservati in condizioni tali da evitare la contaminazione.

7.7.4.2 Modalità di esecuzione dei piezometri

I pozzi di iniezione previsti saranno installati all'interno delle perforazioni a 8, 13 e 18 m dal p.c., secondo quanto riportato nella presente specifica; per tutto quanto non specificatamente indicato, si applica lo standard ASTM D5092-90 (1995).

Le quote di installazione di fondo pozzo coincidono con quelle di fondo foro, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. A tal fine, a completamento delle operazioni di perforazione per i sondaggi a distruzione di nucleo, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori uno schema di profilo stratigrafico, in cui siano riportati:

- una descrizione di massima degli strati attraversati;
- la profondità e tipo delle falde acquifere incontrate e le quote di stabilizzazione dell'acqua nel foro;
- le caratteristiche dei materiali utilizzati per il riempimento.

I pozzi di iniezione dovranno essere realizzati utilizzando tutte le appropriate modalità e cautele al fine di evitare di introdurre qualsivoglia sostanza chimica nella falda in continuità idrica con il piezometro. Non sarà ammesso l'utilizzo di alcun collante, sigillante od altro prodotto

chimico, né durante le operazioni in cantiere, né nella preparazione dei tubi piezometrici.

I tubi piezometrici avranno diametro nominale di 3 pollici e saranno realizzati in PVC di spessore adeguato a sostenere le pressioni esterne; le fenestrate dovranno essere posizionate secondo quanto indicato di seguito. A seconda della configurazione che sarà individuata per le postazioni di iniezione saranno utilizzate le seguenti modalità operative:

- perforazione a distruzione di nucleo con sonda tradizionale (diametro rivestimento 127 mm nel caso di cluster a fori separati e 178 mm nel caso di cluster a foro unico) fino alla profondità massima di iniezione per ogni postazione, attualmente considerata come segue:

Cluster fori separati	Postazioni P-a	8 m da p.c.
	Postazioni P-b	13 m da p.c.
	Postazioni P-c	18 m da p.c.
Cluster foro unico		18 m da p.c.

Si evidenzia che in considerazione dei lavori di messa in sicurezza permanente previsti il p.c. nella zona Autostrade per l'Italia potrebbe avere quota differente da quella attuale al momento delle attività e pertanto tali profondità potranno risultare differenti. Sarà infatti necessario operare in modo tale da raggiungere con il trattamento i primi 15 m di spessore saturo.

- installazione di tubazioni in PVC diametro 3'' fenestrate rispettivamente in corrispondenza dei seguenti layer:

Cluster fori separati	Postazioni P-a	2-8 m da p.c.
	Postazioni P-b	8-13 m da p.c.
	Postazioni P-c	13-18 m da p.c.
Cluster foro unico		2-7 m da p.c.
		8-12 m da p.c.
		13-18 m da p.c.

Le fenestrate dovranno avere un'apertura compresa tra 0,5 e 1 mm ed il materiale di riempimento utilizzato come dreno in corrispondenza di tali intervalli dovrà avere diametro pari ad almeno 2 -5 mm e comunque superiore all'ampiezza delle fenestrate.

Il piezometro di controllo dovrà avere una tubazione in PVC diametro 3'' fenestrata da 2 a 18 m dal p.c.

Si evidenzia che in considerazione dei lavori di messa in sicurezza permanente previsti nella zona Autostrade per l'Italia il p.c. potrebbe avere quota differente da quella attuale al momento delle attività e pertanto tali profondità potranno risultare differenti. Sarà infatti necessario completare le diverse postazioni in modo tale che siano fenestrati in

corrispondenza dei corretti livelli di acquifero, le indicazioni sono riferite all'attuale piano campagna, ed andranno eventualmente aggiornate. I tubi piezometrici saranno forniti in cantiere in spezzoni di lunghezza approvata dalla Direzione Lavori, filettati alle estremità, per il loro assemblaggio. Gli spezzoni forniti in cantiere saranno sia chiusi che fenestrati, per l'appropriato assemblaggio, secondo le istruzioni della Direzione Lavori.

- riempimento dell'intercapedine tra il foro e la tubazione mediante ghiaietto siliceo in corrispondenza dei tratti fenestrati.
- il tratto fenestrato di ogni piezometro dovrà essere a fondo cieco, realizzato mediante un apposito tappo di fondo perfettamente impermeabile.
- dopo aver completato l'installazione del tubo piezometrico si dovrà verificare l'assenza di ostruzioni o comunque impedimenti al passaggio delle attrezzature di uso previste (pompa, sonda di livello, sonde chimico-fisiche, campionatore statico), calando gli strumenti stessi nel piezometro, oppure testimoni di dimensioni rappresentative.
- sigillatura dell'intercapedine tra il foro e la tubazione in corrispondenza dei tratti ciechi secondo le seguenti modalità

Cluster fori separati	Bentonite o compactonite per uno spessore non superiore a 3 m e cementazione fino al pozzetto
Cluster foro unico	0-2 m da p.c. cementazione 7-8 m da p.c. bentonite/compactonite* 12-13 m da p.c. bentonite/compactonite*

*Dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione di queste sigillature verificando mediante scandagli o attrezzatura idonea per assicurarsi che i tratti interessati siano corretti.

- la quota di sommità del tubo piezometrico sarà definita in sito, onde permettere la realizzazione di pozzetti protettivi a raso; si dovrà procedere al rilievo della quota della sommità del tubo piezometrico in termini assoluti con precisione di $\pm 0,5$ centimetri; il tubo piezometrico verrà chiuso con sistema di chiusura a tenuta.
- i piezometri saranno protetti con pozzetti carrabili prefabbricati in calcestruzzo a raso, di dimensioni interne minime 30x30x30 cm; tali pozzetti dovranno avere sul fondo un foro tale da permettere l'ingresso del tubo piezometrico, foro che non dovrà essere sigillato; i pozzetti dovranno inoltre avere sul fondo e sulle pareti adeguati fori di drenaggio, opportunamente protetti. I coperchi dei pozzetti saranno in ghisa lamellare (con superficie anti-sdrucchiolo) idonea a sostenere carichi di classe D, totalmente rimovibile. completamento superficiale mediante pozzetto carrabile con chiusino in ghisa D400 o fuori terra in base alle necessità specifiche delle diverse porzioni di barriera. La posizione del pozzetto in calcestruzzo e del sistema di chiusura dovranno essere tali da permettere la completa apertura del piezometro senza alcun ostacolo per l'inserimento di apparati al suo interno.

Ai fini dell'identificazione dei pozzi di iniezione e dei piezometri, si procederà, una volta terminate le operazioni di installazione, a riportare il codice del piezometro (come indicato nella planimetria), sulla superficie superiore del pozzetto metallico, con vernice indelebile; Completata l'esecuzione del punto si procederà al suo sviluppo, con l'esecuzione di spurgo dello stesso, con l'impiego di "air lift", fino a quando non si sia stabilizzato un flusso idrico omogeneo e l'acqua appaia pulita ed esente da solidi sospesi di ogni tipo. Se ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori, la fase di sviluppo sarà completata con un periodo di pompaggio con pompa sommersa.

Dovrà essere redatto un disegno esplicativo dei pozzi di iniezione e dei piezometri, da cui risultino:

- lunghezza totale del tubo piezometrico e sua suddivisione in parte finestrata e parte non finestrata;
- spessore e granulometria del fondo;
- spessore e granulometria del dreno;
- quota superiore del dreno (in termini di distanza dalla sommità del tubo);
- altezza del tratto di sigillatura con palline di bentonite pestellate;
- altezza del tratto cementato con biacca.

7.7.4.3 Modalità di redazione dei documenti

A completamento delle attività dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori una dettagliata relazione descrittiva di tutte le attività effettuate contenente:

- relazione sulla tomografia elettrica effettuata;
- fascicolo contenente le schede piezometro sottoscritta dal geologo che ha seguito le perforazioni;
- dati topografici (coordinate Gauss Boaga dei punti di indagine, quota assoluta del piano di campagna di inizio indagini, quota di testa pozzo e livello chiusino);
- planimetria riportante l'effettiva ubicazione del punto di indagine cartacea ed in formato digitale;

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata anche in copia su supporto informatico.

7.8 .DISPOSIZIONI DEGLI ENTI DI CONTROLLO

L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, tutta l'assistenza a A.R.P.A.L., Città Metropolitana, Regione, Comune, A.S.L. e ogni altro Ente pubblico preposto, nell'esercizio di tutte le attività di controllo sulle attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore sarà tenuto a rendere disponibile a tali Enti tutta la documentazione da essi richiesta, ai fini di tali controlli, anche in deroga a diritti o privilegi che possa vantare a riguardo.

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione Lavori tutte le attività di controllo di cui al precedente capoverso. In generale, l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare tali attività di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione della Direzione Lavori alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà a riguardo. Qualora la Direzione Lavori non potesse essere immediatamente informata o non potesse intervenire, l'Appaltatore opererà con la massima diligenza secondo quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotta la Direzione Lavori nel più breve

termine.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche senza necessità di specifici ordini della Direzione Lavori. Qualora la Direzione Lavori non impartisse ordini a riguardo, l'Appaltatore si adeguerà alle disposizioni degli Enti di controllo secondo le modalità fissate in tali ordini.

7.9 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

L'Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà garantire:

- a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso dei lavori, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando essa non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Lavori.

7.10 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

L'Appaltatore è responsabile per tutte le contaminazioni dell'ambiente che dovessero verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori stessi, anche senza colpa alcuna dell'Appaltatore stesso, nonché di ogni altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessioni con gli stessi o, comunque, con sostanze, materiali od ogni altra entità fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) e ad eseguire ed organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario.

Ogni redazione di stato di avanzamento lavori, così come il collaudo dei lavori o l'emissione del certificato di regolare esecuzione, non potranno avvenire qualora vi siano situazioni di contaminazione di cui al primo capoverso, che non siano state integralmente risanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.

Quanto previsto nel presente articolo è applicabile per tutte le aree che potessero essere oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.

Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve

intendersi compreso nel prezzo di contratto.

7.11 GESTIONE DELLE ACQUE DI SPURGO

Si precisa fin d'ora che le acque di spurgo, così come le acque di lavaggio delle aste e dei rivestimenti, dovranno essere considerate come rifiuto, l'Appaltatore, pertanto sarà tenuto al loro immagazzinamento ed al loro successivo smaltimento presso impianto autorizzato, restando inteso che tali attività risultano ricomprese nei prezzi contrattuali offerti.

Potrà essere verificato con Acciaierie d'Italia SPA il conferimento presso il loro impianto di trattamento acque.

È compito dell'Appaltatore il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e compilazione dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro smaltimento, l'identificazione di idonei impianti di smaltimento finale e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto altro necessario per la loro gestione a perfetta regola d'arte, nel più completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Preliminarmente all'avvio a smaltimento o recupero dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante l'impianto specifico di destinazione, allegando copia dell'autorizzazione dell'impianto stesso. Il conferimento all'esterno potrà avvenire solo dopo che la Direzione Lavori abbia accettato il nominativo del soggetto destinatario. Conferimenti a soggetti che non siano stati preliminarmente accettati dalla Direzione Lavori, oltre a costituire inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge, non daranno diritto ad alcun compenso a favore dell'Appaltatore, anche se si tratti di conferimenti espressamente previsti a progetto e da compensarsi ai sensi di contratto. Sarà, altresì, cura dell'Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni al trasporto richieste dalle Norme vigenti, prima dell'esecuzione dei trasporti.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, copia della quarta copia del FIR, timbrata e firmata dal destinatario. Non si potrà procedere alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate alla Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei F.I.R. emessi dall'Appaltatore fino a cinque giorni prima della data di redazione del S.A.L.

Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi compreso nei prezzi unitari offerti.

7.12 GESTIONE DEI RIFIUTI

È contrattualmente stabilito che tutti i rifiuti presenti nelle aree di cantiere e tutte le risulter direttamente e/o indirettamente generate da tutte le attività oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, sono *ipso facto* di proprietà dell'Appaltatore. È onere dell'Appaltatore provvedere all'individuazione, alla rimozione di qualsiasi materiale caratterizzabile come rifiuto, di qualsivoglia tipologia e in qualsivoglia quantità, rinvenuto in qualunque momento all'interno delle aree in consegna all'impresa.

È stabilito che tutto quanto allontanato dal cantiere dovrà intendersi rifiuto e come tale dovrà essere gestito nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti.

In tutti i casi l'Appaltatore è produttore, proprietario e unico responsabile, a proprio onere,

della gestione (come definita dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di risulter, residui, reflui e rifiuti in genere, che possano generarsi dalle attività previste dall'appalto, per tutta la durata dei lavori, dal momento della consegna degli stessi e fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Le movimentazioni dei rifiuti prodotti nel corso delle attività dovranno essere annotate sul registro di carico e scarico da compilare come previsto dalla normativa vigente e da conservare presso il cantiere.

Qualsiasi attività di gestione, trattamento e smaltimento di risulter, residui, reflui e rifiuti in genere, incluso il terreno proveniente dai sondaggi, presenti in cantiere o originati dalle attività previste a contratto, di qualsiasi tipo, è a totale carico dell'Appaltatore, senza che ciò possa essere motivo di ulteriori compensi né di proroghe delle scadenze contrattuali.

Tutti i terreni da scavo/perforazione allontanati dal cantiere dovranno essere gestiti come rifiuti in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nelle modalità generali di gestione dei rifiuti descritte nel presente Capitolato Speciale d'appalto, fatta salva la possibilità di applicazione dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017.

Nel prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori è compreso qualunque onere necessario e opportuno al carico, al trasporto, allo scarico di qualsivoglia risulta proveniente dalle attività di scavo presso una qualunque area interna al cantiere, per un numero indefinito di volte, così come è compreso qualunque onere relativo all'esecuzione di qualsivoglia campionamento, da qualunque risulta, del materiale da sottoporre ad accertamenti, che dovrà essere eseguito sempre in presenza della Direzione Lavori, nelle modalità imposte da quest'ultima, a suo insindacabile giudizio. È altresì a carico dell'Appaltatore qualunque onere (economico e amministrativo), diretto o indiretto, necessario all'esecuzione delle analisi di laboratorio, indipendentemente dalla quantità delle analisi disposte dalla Direzione Lavori.

Gli accertamenti sulla qualità ambientale dei terreni dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, e dovranno essere condotti ottemperando a tutte le prescrizioni richiamate nel suddetto provvedimento.

Con particolare riferimento alle attività previste in appalto, sarà onere e responsabilità dell'Appaltatore provvedere all'identificazione dei rifiuti secondo il C.E.R. più idoneo – che dovrà essere comunque approvato dalla Direzione Lavori – e, qualora il rifiuto venga identificato da una “voce a specchio”, procedere all'analisi chimica di classificazione, riferita alla composizione media dell'intera massa, secondo quanto riportato dal Regolamento UE 1357/2014 e dalla Decisione 2014/955, al fine di classificare il rifiuto come “pericoloso” o “non pericoloso”. Tutte le analisi dovranno essere condotte da un Laboratorio accreditato Accredia.

Verrà ammessa la formazione di depositi temporanei di rifiuti all'interno dell'area di cantiere, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06, restando inteso che tali depositi dovranno restare in cantiere per il solo tempo necessario a dare corso alle opportune procedure di gestione disciplinate nel presente punto. A tal fine dovranno essere individuate aree distinte per ogni tipologia di rifiuto, adeguatamente delimitate e allestite nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente. L'Appaltatore sarà obbligato a consegnare preventivamente alla Stazione Appaltante una planimetria del cantiere, indicante le zone destinate a deposito temporaneo di rifiuti distinte per tipologia. Il deposito anche provvisorio di qualsivoglia rifiuto al di fuori delle aree dedicate, indipendentemente dalla quantità, è da considerarsi inadempimento grave da

parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore, inoltre, se richiesto dalla Stazione Appaltante, sarà tenuto a procedere a rivoltare i cumuli di rifiuti per poter permettere l'esame e l'eventuale campionamento di materiali posti al loro interno. I cumuli dovranno avere idonea cartellonistica identificante il CER.

L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti per i quali è previsto il conferimento all'esterno del cantiere. Non si potrà procedere alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate alla Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei F.I.R. emessi dall'Appaltatore fino a cinque giorni prima della data di redazione del S.A.L.

Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi compreso nei prezzi unitari offerti.

7.12.1 Attività di campionamento e analisi

Tutte le attività di campionamento e analisi che dovessero rendersi necessarie dovranno essere condotte da soggetti opportunamente qualificati. Tutti tali soggetti dovranno essere dotati di specifiche competenze nei controlli ambientali di rifiuti, suoli e acque, in particolare in relazione ad interventi di bonifica ai sensi del D. Lgs 152/06.

In via generale tutti i campionamenti di rifiuti, terreni, acque e di qualsivoglia altra tipologia di materiale dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle metodiche di riferimento di uso corrente al momento dell'esecuzione delle attività.

Gli esiti delle analisi dovranno sempre essere riportati su certificati firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale in conformità alle prescrizioni indicate nella Determina Dirigenziale allegata al presente Capitolato. I certificati analitici dovranno essere uno per ogni campione analizzato, contenente gli esiti di tutte le determinazioni eseguite, con chiara ed inequivocabile identificazione delle metodiche impiegate delle unità di misura, degli eventuali limiti normativi di riferimento e del significato dei risultati.

La Stazione Appaltante potrà richiedere la disponibilità degli esiti non in forma di certificato ufficiale prima del completamento delle attività, comunicando all'Appaltatore, al momento della richiesta, il termine massimo per la riconsegna di tali risultati. Tali richieste della Stazione Appaltante potranno essere formulate sia al momento del prelievo dei campioni sia in qualunque momento successivo.

In alternativa all'invio dei certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova, purché accompagnati da una relazione di commento a firma di un Chimico iscritto all'Albo Professionale.

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

In conformità alle previsioni sancite dall'art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 49, comma 2, lettera a) della L. n. 108/2021 e nei limiti imposti da tali disposizioni e dalla vigente normativa, è ammesso il subappalto.

In accordo con quanto previsto all'art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/2016, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, in quanto ricondotte alla prevalente ed unica categoria di lavori OS20B.

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

Fermo quanto sopra, le prestazioni incluse nel presente appalto riconducibili al novero di attività elencato all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 dovranno essere eseguite a cura dell'appaltatore aggiudicatario, a meno che per tali attività i subappaltatori siano iscritti (o abbiano presentato istanza di iscrizione e questa sia in istruttoria) nelle "White List" delle competenti Prefetture e/o nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016.

I concorrenti devono indicare nella modulistica di gara tutte le prestazioni che intendono subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, salvo i casi tassativamente previsti all'art. 105 comma 13 D. Lgs. 50/2016. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno infatti effettuati dall'Aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere a Sviluppo Genova S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la relativa scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con soci in caso di società cooperative.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore, anche qualora non aderisse alle associazioni stipulanti o recedesse da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore sarà responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'eventuale mancata autorizzazione del subappalto non esimerà l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, salve le responsabilità per il subappalto abusivo.

L'Appaltatore sarà inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, verrà comprovata prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad

ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, tramite DURC. In caso di irregolarità contributiva non debitamente giustificata non si procederà al pagamento.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, Sviluppo Genova S.p.A. si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione Sviluppo Genova S.p.A. potrà attivare gli interventi sostitutivi, ferma restando la facoltà, in casi ritenuti gravi dalla Stazione Appaltante o reiterati, di risolvere il contratto stesso. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica sulla regolarità retributiva, assicurativa e previdenziale verso il personale, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad altra pretesa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

Il pagamento all'Appaltatore delle ritenute di cui all'Art. 25 – non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato, tramite ottenimento di DURC regolare, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. In caso di provvisoria irregolarità di tale documento, è fatta la salva la possibilità che l'Appaltatore dimostri di aver sanato le irregolarità contestate producendo idonea documentazione giustificativa da cui risulti, ad esempio, il pagamento di quanto dovuto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 10 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

10.1 GARANZIA DEFINITIVA

All'Aggiudicatario è richiesta la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103 D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale garanzia, laddove prestata tramite polizza fideiussoria, dovrà essere emessa da istituto autorizzato, con durata fino al collaudo dei lavori. Essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione di tale garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta dall'appaltatore. In tale circostanza la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva si intenderà svincolata secondo l'iter delineato all'art. 103 comma 5 D. Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della citata garanzia, parzialmente o totalmente, a titolo esemplificativo anche in relazione alle seguenti ipotesi:

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

- per le spese delle attività da eseguirsi d'ufficio;
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto;
- in conseguenza di inadempimento dell'Appaltatore (ad es. per ritardata o inesatta esecuzione delle prestazioni dovute);
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene eseguito il contratto;
- per la rivalsa riguardo ad eventuali risarcimenti pagati a terzi od oneri sostenuti a causa di inadempienze dell'Appaltatore;
- per premi assicurativi previsti, eventualmente non versati e/o l'attivazione di coperture assicurative dovute ma non attivate dall'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

L'importo della sopra descritta garanzia potrà essere ridotto in accordo con quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs 50/16.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di variazioni dell'importo del contratto ex art. 106 D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere il conseguente adeguamento dell'importo della garanzia.

10.2 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DI ESECUZIONE DA QUALSIASI CAUSA DETERMINATI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare ai beni, a Sviluppo Genova S.p.A. o al suo personale o, comunque, a terzi nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, per fatto proprio o dei propri dipendenti o subaffidatari in genere, tenendo così indenne Sviluppo Genova S.p.A. da ogni relativa richiesta o pretesa.

L'Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dei lavori affidati, nonché dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e nei suoi allegati.

L'osservanza delle predette disposizioni, così come l'eventuale presenza in luogo del personale di Sviluppo Genova S.p.A. o di altri Enti o soggetti coinvolti, comunque, non limita né riduce

la responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento dei lavori appaltati.

È espressamente previsto che Sviluppo Genova S.p.A. sia esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno (diretto o indiretto), infortunio o altro evento pregiudizievole occorso, comunque derivante dall'esecuzione dell'appalto, inclusi anche, a titolo esemplificativo i danni subiti dal personale a qualsiasi titolo coinvolto.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne la società Sviluppo Genova S.p.A. da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della medesima per tali accadimenti.

L'Appaltatore è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dal fuori servizio degli impianti o porzioni di impianto imputabili a ritardato o mancato intervento di ripristino dei medesimi.

Le attrezzature, nonché i mezzi fissi e mobili (ad es. autocarri, autovetture, attrezzi d'uso, ponteggi, etc.) dovranno essere conformi alle norme di legge e, ove prescritto, dovranno essere assicurati a norma di legge.

L'Impresa aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché degli eventuali danni che dagli stessi possano derivare.

L'Appaltatore dovrà disporre, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che Sviluppo Genova S.p.A. è considerato "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei confronti di Sviluppo Genova S.p.A. da parte dell'Assicuratore.

La copertura assicurativa dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale per la sezione RCT non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, ed un massimale per la sezione RCO non inferiore ad € 1.000.000,00 per una o più persone danneggiate. In coesistenza di uno o più sinistri attinenti alle sezioni RCT e RCO, il massimale aggregato non dovrà essere inferiore ad euro 2.000.000,00.

L'Appaltatore dovrà stipulare, inoltre, prima della stipula del contratto, polizza assicurativa CAR a copertura dei danni alle opere in costruzione ed alle opere preesistenti, con un limite di risarcimento per le opere in costruzione pari all'importo del contratto d'appalto aggiudicato ed un limite di risarcimento per le opere preesistenti per euro 1.000.000,00 che potrebbero essere danneggiate durante l'esecuzione dei nuovi lavori.

Si precisa che le polizze di cui al presente articolo dovranno:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante, a persone di altre

imprese operanti all'interno del cantiere, a visitatori autorizzati, sia in modo temporaneo sia continuativo, all'accesso all'interno del cantiere;

- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificatamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento, il Legale Rappresentante, l'Organismo di Vigilanza, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, i dipendenti in genere della Stazione Appaltante, i prestatori di lavoro di altre imprese operanti nel cantiere e i dipendenti delle imprese di queste subappaltatrici, nonché loro impiantisti e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti autorizzati, sia in maniera temporanea sia in maniera continuativa, all'accesso nel cantiere.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto, comprese eventuali proroghe e sospensioni, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, nonché eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili all'appalto svolto.

L'Appaltatore dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato, la cui quietanza dovrà essere esibita alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto di appalto ed in seguito ad ogni richiesta.

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle suddette polizze non potranno essere opposti alle richieste dei soggetti danneggiati.

Le polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore si intendono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici, essendo l'Appaltatore l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le garanzie devono espressamente coprire le responsabilità di tutte le imprese che la compongono, mandataria e mandanti.

La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazione, in quanto la stipulazione dei contratti assicurativi di cui sopra non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante, anche con riferimento all'eventuale eccedenza del danno rispetto ai massimali indicati nelle polizze.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante, a seguito di azioni od omissioni dell'Appaltatore configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 108 del decreto legislativo n. 50/16, nonché gli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile.

10.3 GARANZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 103 comma 6 D. Lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

In mancanza della garanzia prevista dal presente articolo, il pagamento della rata di saldo non potrà essere effettuato prima dell'assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La presente garanzia fideiussoria dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Si precisa fin da ora che l'importo della rata di saldo deve intendersi corrispondente all'importo comprensivo dello stato di avanzamento finale e delle ritenute di garanzia, oltre alla maggiorazione del tasso di interesse sopra specificata.

10.4 GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo del contratto, di cui al successivo Art. 24 – , sarà subordinata alla richiesta dell'Appaltatore e, in accordo con quanto previsto all'art. 35 comma 18 D. Lgs 50/2016, alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al suo recupero.

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 – PRIMA CONSEGNA, SUCCESSIVE CONSEGNE PARZIALI, INIZIO LAVORI E DECORRENZA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

La natura e le particolari condizioni di esecuzione dell'opera fanno prevedere la possibilità di procedere a consegne successive e ripartite delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori in base allo sviluppo delle lavorazioni, anche in coerenza con la ripartizione delle aree indicata al precedente Art. 3 – .

Conformemente a quanto previsto all'art. 8 comma 1, lett. a) D. Lgs. 120/2020 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more dell'espletamento dei controlli tramite AvCPASS e della stipula del contratto.

Entro 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, sviluppato in dettaglio nel pieno rispetto dell'art. 43 c. 10 del D.P.R. 207/10.

L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la consegna, risultante da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data di prima convocazione.

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

L'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi e infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo è posto in capo all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie eventuali imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione – da parte della Stazione Appaltante – del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà trasmettere altresì, a cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale sia a quello delle eventuali imprese subappaltatrici.

Qualora l'Appaltatore intervenga alla consegna dei lavori senza avere fornito o fornire la documentazione a suo carico prevista dalla normativa, dal contratto e dai capitoli d'appalto [tra cui, in via non esaustiva, il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs 81/2008], la consegna non potrà avere luogo e si procederà come se l'Appaltatore non si fosse presentato a ricevere la consegna dei lavori.

L'Appaltatore dovrà dare effettivo inizio ai lavori, entro 3 giorni dalla consegna degli stessi. Il mancato effettivo inizio dei lavori nel termine previsto sarà considerato, ad ogni effetto contrattuale e di legge, inadempienza grave da parte dell'Appaltatore.

Salvo le ipotesi di sospensione delle attività previste dal presente Capitolato, il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito all'art. 13 – con le specificazioni ivi riportate – si intende univocamente decorrere in ogni caso e comunque dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna dei lavori, senza possibilità, per l'Appaltatore, di sollevare alcuna eccezione in merito.

Il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito all'art. 13 – con le specificazioni ivi riportate – si intende univocamente decorrere in ogni caso e comunque dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna dei lavori, senza possibilità, per l'Appaltatore, di sollevare alcuna eccezione in merito.

Poiché il termine di consegna stabilito per le sub-area è coerente con l'articolazione dei lavori riportata nel programma lavori del Progetto Esecutivo, resta inteso che il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito al successivo art. 13, si intende univocamente decorrere in ogni caso e comunque dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna dei lavori, senza possibilità, per l'Appaltatore, di sollevare alcuna eccezione in merito, essendo quanto sopra oggetto di patto specifico.

Art. 12 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Il Programma Esecutivo dei Lavori sarà sviluppato in relazione alle tempistiche di messa a disposizione delle aree, alle tecnologie, alle scelte imprenditoriali e alla organizzazione lavorativa dell'Appaltatore tenendo conto dei vincoli esposti nel presente Capitolato, delle

possibili interferenze che potrebbero manifestarsi in relazione allo svolgimento contestuale di talune lavorazioni con quelle di altri soggetti operanti nelle aree limitrofe, nonché di tutti i vincoli che interessano i lavori richiamati nel presente Capitolato.

Il Programma Esecutivo dei Lavori dovrà essere coerente con il cronoprogramma di progetto, con le obbligazioni contrattuali e con le interferenze e i vincoli descritti nel presente Capitolato e nei suoi allegati ed essere sviluppato in dettaglio nel pieno rispetto da quanto previsto dal D.M. 49/2018 art. 1 comma 1, lettera f).

Tale programma dovrà riportare - per ogni lavorazione - le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, sia parziale che progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente previste per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori controllerà il rispetto dei tempi di esecuzione ai sensi del D.M. 49/2018, art. 3.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il Programma Esecutivo dei Lavori si intenderà accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee evidentemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o con il Cronoprogramma di cui al precedente art. 6.1 lettera f).

Il Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, ma non in via esaustiva:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle aree interessate dal cantiere (a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante);
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) per le necessità operative dei soggetti detentori delle aree.

Il Programma Esecutivo dei Lavori potrà inoltre, essere modificato di comune accordo tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Il mancato e ingiustificato rispetto dei termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma dei Lavori, di cui al precedente art. 6.1 lettera f) o a insindacabile giudizio della Direzione Lavori dal Programma Esecutivo dei Lavori, potrà essere considerato inadempienza grave

dell'Appaltatore, ad ogni effetto di legge e di contratto.

Le tempistiche contrattuali e quanto indicato nel Cronoprogramma e nel Programma Esecutivo dei Lavori, si intendono comprensive di tutte le attività di controllo e, conseguentemente, di tutti gli eventuali rallentamenti conseguenti al corretto ed accurato adempimento di tutte le misurazioni, controlli, verifiche, prove ed analisi previste nel Capitolato Speciale d'appalto, nel Progetto Esecutivo e di quanto altro la Direzione Lavori ritenesse necessario per accertare e garantire la perfetta qualità delle opere e delle lavorazioni. Si intendono altresì comprensive delle tempistiche fisiologicamente necessarie all'ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni da parte di Enti o soggetti terzi coinvolti, in tutto o in parte, nell'esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto del contratto.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a presentare alla Direzione Lavori, ogni 30 giorni, il Programma delle Attività, dettagliando tutte le lavorazioni previste nelle singole giornate relativo al successivo mese.

Qualora vengano, per qualsiasi ragione, accumulati ritardi superiori a 15 giorni rispetto al Cronoprogramma di progetto e/o ai suoi successivi aggiornamenti, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare immediatamente un Cronoprogramma aggiornato complessivo dell'intero progetto, nel medesimo formato e con livello di dettaglio non inferiore al Cronoprogramma di progetto.

Il mancato e ingiustificato aggiornamento del Cronoprogramma e/o del Programma Esecutivo dei Lavori potrà essere considerato inadempienza grave. I lavori eseguiti in assenza di preventivo programma dettagliato non potranno essere contabilizzati e le responsabilità dei ritardi e dei conseguenti oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche in ore notturne e nei giorni festivi. In tal caso nessun indennizzo, risarcimento o corrispettivo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni previste in siffatte circostanze. Tale maggior onere, tuttavia, verrà imputato a carico dell'Appaltatore qualora la disposizione della Direzione Lavori sia determinata da cause non specificatamente identificate come non imputabili all'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare, a propria cura e spese, i sistemi provvisori e di cantiere necessari ed appropriati per lavorare in sicurezza in tali situazioni e mettere a disposizione manodopera in numero sufficiente, con impieghi a turnazione, per eseguire le lavorazioni secondo quanto fissato dalla Direzione Lavori e nel rispetto delle normative vigenti.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, egli sarà tenuto a presentare, entro 7 giorni dall'accertamento del ritardo, un nuovo programma generale dei lavori, che ridefinisce le lavorazioni in modo coerente col termine dei lavori stabilito (eventualmente modificato).

Art. 13 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

I termini ultimi per ultimare tutte le attività oggetto dell'appalto relativi alle singole aree di intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono così articolati:

1. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento delle attività all'interno

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

delle aree ASPI, decorrenti dalla data di avvio delle relative attività;

2. 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento delle attività all'interno delle aree Ansaldo, decorrenti dalla conclusione delle attività di cui al punto precedente;
3. 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento delle attività all'interno delle aree Acciaierie d'Italia, decorrenti dalla specifica comunicazione con cui tali prestazioni verranno eventualmente attivate.

In tali termini sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC alla Direzione Lavori l'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'eventuale allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 14 – in merito alla disciplina delle penali, sempre applicabili ove ne ricorressero i presupposti, qualora l'esecuzione delle attività subisse un ritardo, a prescindere dall'imputabilità o meno dello stesso all'Appaltatore, quest'ultimo sarà obbligato ad adottare ogni misura idonea che verrà concordata con la Stazione Appaltante al fine di recuperare il predetto ritardo, incluso a titolo meramente esemplificativo, l'implementazione del personale, l'espletamento delle attività anche durante giorni non lavorativi, la ripartizione delle lavorazioni su più turni, incluso quello notturno.

Le predette misure per recuperare il ritardo, dovranno essere adottate senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante, eccetto l'ipotesi di chiara e manifesta totale estraneità

dell'Appaltatore rispetto alla causazione dell'evento.

Art. 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini indicati al precedente art. 13 relativi alle singole aree di intervento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo potrà essere applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale, comprensivo del valore delle attività opzionali a prescindere dalla loro attivazione.

La penale, come sopra quantificata, potrà trovare applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- c) nel rispetto del termine di completamento dei lavori previsti nelle Fasi 1, 2 e 3;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) nel rispetto delle date di fine delle "attività" individuate dal cronoprogramma di cui al precedente art. 6.1 lettera f);
- f) nel rispetto delle soglie temporali fissate dal Programma Esecutivo dei Lavori e da eventuali aggiornamenti di cui al precedente art. 12.

Tutte le penali di cui al presente articolo potranno essere contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui alle sopra elencate lettere e) ed f), le penali previste potranno essere applicate in caso di raggiungimento con ritardo della soglia temporale prevista. Qualora successivamente, non a causa di modifiche in diminuzione delle prestazioni contrattuali, nel corso dei lavori le soglie successive siano raggiunte in tempi comportanti l'assorbimento del ritardo contestato, le penali irrogate verranno riaccreditate in contabilità nello Stato di Avanzamento dei Lavori successivo.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

È espressamente prevista, comunque, la configurabilità della gravità dell'inadempimento anche in relazione a ritardi che, singolarmente o cumulativamente considerati, siano inferiori al termine necessario per la maturazione per l'applicazione delle penali pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Anche con riferimento al disposto dell'art. 1382 c.c., resta inteso che l'eventuale applicazione delle penali di cui al presente articolo non avrà l'effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore. È espressamente convenuta, infatti, la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE

15.1 AREA “ACCIAIERIE DI ITALIA”

In Tavola 1 è riportata il rilievo aggiornato della porzione di valle della Zona di Bonifica SOT con l’ubicazione di tutte le indagini eseguite ad oggi. Nella tavola si può notare la presenza scaricatori SB 50 e SB 03, attualmente fuori uso e mantenuti in sicurezza. Tali manufatti è previsto che vengano rimossi/revisionati da Acciaierie d’Italia, ma non si ha al momento conoscenza delle tempistiche.

Qualora venissero attivate le prestazioni inerenti a quest’area, potrebbe essere necessario effettuare una sospensione dei lavori per consentire la rimozione delle gru.

In tal caso i termini di esecuzione delle attività così sospese verranno di conseguenza aggiornati e decorreranno dall’apposito verbale di consegna dell’area, senza che la durata della predetta sospensione possa essere considerata dalla Stazione Appaltante come inadempimento, né che possa costituire diritto per l’Appaltatore a qualsiasi tipo di indennizzo o risarcimento.

Ove la ripresa dei lavori intervenisse entro il termine massimo di 90 giorni naturali consecutivi, l’Appaltatore sarà tenuto a completare le attività relative all’area “Acciaierie di Italia” agli stessi patti e condizioni contrattuali, senza nessun ulteriore compenso addizionale, neppure a titolo di indennizzo.

Qualora la ripresa dei lavori intervenisse fra il 90° ed il 120° giorno dalla data di redazione del verbale di sospensione, l’Appaltatore potrà richiedere una revisione dei prezzi che fossero eventualmente aumentati in misura rilevante rispetto all’avvio del contratto.

15.2 ALTRE IPOTESI

Impregiudicato quanto riportato al precedente art. 15.1, per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendone apposito verbale. Verranno considerate circostanze speciali le situazioni che determinino la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera.

Le eventuali sospensioni o proroghe seguiranno la disciplina prevista all’articolo 107 D. Lgs 50/2016, nonché quanto previsto dall’art. 10 del D.M. n. 49 del 07/03/18.

Il Responsabile del Procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti all’art. 107 comma 2 D. Lgs 50/2016. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse, a titolo esemplificativo, l’interruzione dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento, in tal caso, determinerà il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Il verbale, redatto in conformità con quanto previsto all’art. 107 comma 1 D. Lgs 50/2016, verrà inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione verranno indicate, in particolare, le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed

ultimata senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori disporrà visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, verranno firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale, secondo la disciplina prevista all'art. 107 comma 4 D. Lgs 50/2016.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori, secondo la disciplina prevista all'art. 107 comma 4 D. Lgs 50/2016.

Qualora la sospensione superasse il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento procederà a darne avviso all'ANAC.

Non spetterà alcun compenso, indennizzo o risarcimento all'Appaltatore a fronte dell'eventuale sospensione dei lavori, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016. Qualora la sospensione dei lavori fosse disposta per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D. Lgs 50/16, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà determinato come previsto dall'art. 10 c. 2 del D.M. n. 49 del 07/03/18.

La durata dell'eventuale sospensione non verrà computata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori, eccetto il caso in cui tale circostanza sia imputabile all'Appaltatore o ad un Subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.M. n. 49 del 07/03/18, la sospensione parziale dei lavori determinerà, nei limiti di cui al periodo precedente, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/10.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga, secondo quanto previsto all'art. 107 comma 5 D. Lgs. 50/2016.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga deciderà il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei

Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Fermo quanto previsto al presente articolo, l'Appaltatore non potrà svincolarsi dal contratto né avrà diritto, in relazione al maggior tempo impiegato, ad alcuna indennità o risarcimento qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dai programmi temporali l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad eventuali subappaltatori, subfornitori o altri subcontraenti.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a denunciare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a terzi.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione Appaltante con annotazione sul verbale.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

Art. 16 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

Qualunque eventuale reclamo o pretesa, anche per maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti, derivanti dall'esecuzione del contratto, che l'Appaltatore si credesse in diritto di avanzare, dovrà costituire oggetto di riserva, formalizzata nei tempi e secondo le previsioni del presente articolo, a pena di decadenza.

Inoltre, qualunque reclamo relativo alla realizzazione di specifiche opere o magisteri, dovrà essere anche comunicato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione di quanto oggetto della contestazione.

Non verranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno comunque essere sempre eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito all'Appaltatore, ferma la configurabilità di tale condotta come inadempimento e, dunque, la possibilità da parte della Stazione Appaltante, ove ve ne fossero i presupposti, di ricorrere all'applicazione delle penali, alla richiesta di risarcimento del danno ed alla risoluzione per inadempimento.

L'Appaltatore sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

In ogni caso, qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla

esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti a contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, o, comunque prima di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto alla Direzione Lavori, con copia alla Stazione Appaltante.

Non saranno in alcun caso accolte richieste postume e le eventuali riserve prive della preventiva comunicazione di cui sopra si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'obbligo della preventiva comunicazione a Direttore Lavori e Stazione Appaltante si applicherà a qualsiasi evenienza per la quale l'Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore Lavori.

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato l'asserito pregiudizio dell'Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritenga gli siano dovute.

La quantificazione della riserva si intenderà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

L'Appaltatore, fino alla data di sottoscrizione del conto finale, può unilateralmente, in qualsiasi momento, far decadere esplicitamente o implicitamente le riserve e le domande formulate durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando quindi ad ogni pretesa. La rinuncia alle riserve da parte dell'appaltatore non prevede alcun atto di accettazione della stazione appaltante.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intenderanno abbandonate.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine predetto, oppure lo ha fatto con

riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il grave ritardo e/o il mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori, della loro ultimazione o delle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, può comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016.

Nel caso di risoluzione per mancato rispetto dei termini contrattuali, la penale di cui all'articolo 14 verrà computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal RUP o dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e/o dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante potrà anche trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e rivalersi sulla garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante avrà, inoltre, facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione dei lavori;
2. gravi e/o e reiterati inadempimenti alle disposizioni della Direzione Lavori o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
8. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza;
9. conduzione dei lavori tale da pregiudicare in modo grave e/o reiterato altri appalti in corso in aree limitrofe e/o la sicurezza all'interno del Cantiere stesso;

10. rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, o qualsiasi altro ritardo nell' esecuzione dei lavori e/o dei servizi, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto.

Con riferimento ai casi sopra indicati entro il predetto termine di 15 giorni l'Appaltatore potrà addurre le proprie motivazioni a giustificazione dei fatti contestati, che verranno valutate da Sviluppo Genova.

Il contratto verrà altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di Sviluppo Genova, ovvero l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D. Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, legittimerà quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi a favore della Stazione Appaltante.

Il contratto potrà inoltre essere risolto nei casi e secondo le procedure previste all'art. 108 D. Lgs 50/2016.

Art. 18 – RECESSO

Nei limiti e secondo quanto disposto dall'art. 109 D. Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento di quanto già eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto di quanto eseguito.

Si rimanda a quanto previsto al citato art. 109 D. Lgs 50/2016 per una più puntuale descrizione della disciplina dell'istituto.

Art. 19 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Per far fronte a situazioni di inadempimento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, in alternativa alla risoluzione del contratto, potrà avvalersi dell'esecuzione d'ufficio in danno all'Appaltatore.

Secondo tale istituto, la Stazione Appaltante potrà fare eseguire le attività oggetto di inadempimento a terzi, imputandone i costi all'Appaltatore inadempiente, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Il ricorso all'esecuzione d'ufficio non pregiudica l'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, determinate calcolando come *dies a quo* il verificarsi dell'inadempimento e come *dies ad quem* l'effettiva realizzazione dell'incarico affidato al terzo esecutore.

Art. 20 – RISOLUZIONE, RECESSO ED ESECUZIONE D'UFFICIO – DISCIPLINA COMUNE

Nei casi di risoluzione, recesso ed esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante verrà resa all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio, della raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Nel caso di recesso tale comunicazione dovrà essere resa con un preavviso di almeno 20 giorni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si darà luogo, in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In seguito a risoluzione o recesso del contratto, i rapporti economici con l'Appaltatore o con il curatore verranno definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- ove non si proceda come previsto all'art. 110 D. Lgs. 50/2016, ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante avvierà un procedimento di accordo bonario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 205 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 205 comma 6-bis D. Lgs 50/2016, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

In mancanza della citata instaurazione del contenzioso entro il termine sopra indicato, le riserve si intenderanno come non confermate.

Qualora l'Appaltatore intendesse instaurare il contenzioso di cui sopra, questo dovrà essere devoluto alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Genova.

È esclusa la competenza arbitrale.

Resta salva l'applicabilità della transazione di cui all'art. 208 del D. Lgs 50/2016, con la precisazione che il ricorso a tale istituto non interromperà né sospenderà il decorso del termine decadenziale di 60 giorni per l'instaurazione del contenzioso.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 – NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA

L'appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

22.1 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dell'appalto. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà avere i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV al D. Lgs 81/2008, contenere la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17,

comma 1, lettera a), 28 e 29 D. Lgs 81/2008, gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) D. Lgs 81/2008 e le notizie di cui agli artt. 17, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

22.2 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 ed all'allegato XIII dello stesso Decreto.

L'impresa esecutrice sarà obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incomberà sull'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere sarà il responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza formerà parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e/o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno pertanto causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – CONDOTTA DURANTE I LAVORI

In tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà il divieto di:

- far circolare all'interno dell'area di cantiere persone non autorizzate;
- utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- introdurre nelle aree e/o sugli impianti materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste nei lavori;
- introdurre nelle aree rifiuti e risulte di qualunque tipo;
- tenere un comportamento indisciplinato.

In tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà l'obbligo di:

- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali, le procedure di accesso, le norme di circolazione vigenti internamente al cantiere, nonché a tutti i relativi aggiornamenti che potranno essere comunicati e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori;
- indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- avere sempre con sé il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante potrà disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Articolo.

L'Appaltatore, inoltre, sarà tenuto a rispettare e far rispettare a tutte le persone che, a qualsiasi titolo, entrino in cantiere le procedure previste dalla vigente normativa relative all'emergenza Covid-19.

CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016, l'Appaltatore potrà richiedere l'anticipazione del prezzo del contratto entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività accertato dalla Direzione Lavori.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dalla L. n. 77/2020, poi modificato dal D.L. n. 183/2020, convertito in legge dalla L. n. 21/2021, l'ammontare di tale anticipazione corrisponderà al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione sarà riassorbita gradualmente durante l'esecuzione dei lavori, con trattenute proporzionali sui S.A.L.

L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla richiesta dell'Appaltatore ed alla costituzione di garanzia di cui al precedente Art. 10.4.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il diritto all'anticipazione decadrà, con obbligo di restituzione in capo all'Appaltatore, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 25 – RITENUTE DI GARANZIA

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 bis D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, previo rilascio di DURC regolare, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Art. 26 – PAGAMENTI IN ACCONTO

26.1 STATI DI AVANZAMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 24, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento bimensili.

Quando matura uno stato di avanzamento, l'Appaltatore ne richiederà la formalizzazione come previsto successivamente.

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

Ricevuta tale richiesta, il Direttore dei Lavori la valuterà senza indugio ed emetterà il S.A.L. oppure risponderà illustrando le ragioni per le quali ritiene di non doverlo emettere.

Qualora i lavori relativi alle singole aree rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, ivi inclusa l'ipotesi di cui al precedente Art. 15 – , si provvederà (su richiesta dell'Appaltatore) alla redazione di uno stato di avanzamento dei lavori e alla conseguente liquidazione di una rata di acconto, pari all'importo delle attività già eseguite dall'Appaltatore, ferme restando le trattenute di cui al precedente Art. 25 – .

Con l'emissione del S.A.L. il Direttore dei Lavori certificherà le somme pagabili all'impresa. La Stazione Appaltante emetterà il certificato di pagamento per le somme da versare all'Appaltatore, recante la dicitura "lavori/servizi a tutto il ...", con l'indicazione della data nei termini di legge.

Conformemente a quanto previsto dalle modifiche al Codice dei Contratti Pubblici introdotte dall'art. 10, comma 1, della L. n. 238/2021, l'esecutore potrà emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, senza che questa sia subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Dietro presentazione di regolare fattura, entro i successivi 30 giorni data fattura fine mese decorrenti dall'incasso del pagamento della predetta fattura da parte di Società per Cornigliano, soggetto finanziatore dell'appalto (anche tale pagamento avverrà orientativamente entro 30 giorni), la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario.

La Stazione Appaltante avrà facoltà, senza che nulla possa essere eccepito dall'Appaltatore, di non dare corso alla contabilizzazione dei lavori appaltati – e conseguentemente di non redigere stati di avanzamento lavori né effettuare pagamenti in acconto – qualora sia in atto e non sia stato sanato qualsivoglia inadempimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale, a condizione che tale inadempimento sia stato precedente formalmente contestato all'Appaltatore, oppure che si tratti di inadempimento grave. Tale facoltà della Stazione Appaltante non sarà subordinata ad alcuna procedura formale di notifica e/o contestazione; la Stazione Appaltante sarà solamente tenuta ad indicare per iscritto l'inadempimento ostativo alla contabilizzazione dei lavori, quando e solo se l'Appaltatore formulerà richiesta scritta di procedere alla contabilizzazione dei lavori.

Non potranno essere redatti stati di avanzamento, qualunque siano le quantità eseguite e le richieste dell'Appaltatore, qualora siano stati contestati all'Appaltatore inadempimenti o non conformità non marginali sulle opere eseguite e l'Appaltatore non abbia ancora provveduto a tutti i necessari ripristini. Non sarà necessario che la Direzione Lavori specifichi, in nessun momento, quali disposizioni impartite all'Appaltatore precludano la redazione degli stati di avanzamento, né è posto a carico della Direzione Lavori alcun vincolo di forma in relazione a tali disposizioni.

Sarà onere dell'Appaltatore richiedere alla Direzione Lavori la redazione di stati di avanzamento, quando saranno maturate le condizioni per un pagamento in acconto. L'istanza dovrà essere assolutamente tempestiva o comunque sincrona con la data di maturazione dichiarata, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di emissione del S.A.L. e dei certificati di pagamento. La richiesta, a pena di nullità, dovrà indicare puntualmente i lavori di cui si chiede la contabilizzazione, attestandone la completa esecuzione a perfetta regola d'arte e specificandone il relativo valore, in modo da documentare che siano maturate le condizioni per

il pagamento in acconto.

Sarà onere dell'Appaltatore consegnare alla Direzione Lavori i disegni di contabilità in prima emissione all'atto del verbale di accertamento in contraddittorio.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati, in ciascuno stato di avanzamento dei lavori, proporzionalmente all'ammontare dei lavori eseguiti. All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il relativo compenso. In ogni caso non potranno essere contabilizzati lavori che non risultino eseguiti a perfetta regola d'arte e richiedano interventi di adeguamento, anche marginali.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti eventualmente prodotti. Non si potrà procedere alla contabilizzazione delle attività qualora non siano state consegnate alla Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei FIR emessi dall'Appaltatore.

All'atto dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori l'Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità.

Art. 27 – PAGAMENTO A SALDO

La rata di saldo relativa ai lavori, comprensiva delle ritenute di cui al precedente art. 25, sarà pagata, nulla ostando e dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese decorrenti dall'incasso del pagamento della predetta fattura da parte del finanziatore dell'appalto (anche tale pagamento avverrà orientativamente entro 30 giorni), dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa costituzione della garanzia di cui all'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 ed all'Art. 10.4 del presente Capitolato. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla presentazione della garanzia stessa o, in mancanza, dall'assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile e ferma la responsabilità dell'Appaltatore per rovina totale o parziale dell'opera e gravi difetti costruttivi, l'Appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale: è sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso alla Stazione Appaltante. Nel caso siano prescritti, in sede di certificato di ultimazione lavori, interventi di finitura, tale termine decorrerà dall'effettiva ultimazione degli stessi.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Direttore Lavori, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Art. 28 – RITARDI NEI PAGAMENTI

Il ritardo nei pagamenti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare le attività. In ogni caso è espressamente convenuto che l'Appaltatore rinunci all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del c.c.

Art. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto.

All'eventuale cessione dei crediti si applicherà quanto previsto dall'art. 106 c. 13 del D. Lgs 50/2016.

Art. 30 – VALUTAZIONE DEI LAVORI

Tutte le attività saranno compensate a misura.

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle attività a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'attività compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dai suoi allegati. Si intendono altresì comprese tutte le attività di controllo e accessorie, comunque a carico dell'Appaltatore ai sensi dei documenti di contratto.

Art. 31 – NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI

Ai fini della misura di tutte le attività svolte farà fede il rilievo dello stato di fatto come risultante dalle Tavole progettuali o da eventuali diverse tavole che siano fornite in occasione della consegna dei lavori o successivamente nel corso dei lavori, dalla Direzione Lavori. Ai fini della redazione di tali tavole, la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di procedere, a proprio onere, al rilievo topografico delle zone che la Direzione Lavori ritenga necessario rilevare; a tale rilievo si applicheranno le disposizioni riportate, in relazione alle operazioni di misura delle opere, nel quarto e quinto capoverso del presente articolo.

Ogni eventuale contestazione di quanto riportato nelle citate tavole dovrà essere formulata dall'Appaltatore prima di ogni modifica dei luoghi oggetto di contestazione ed accertata in contraddittorio tra il Direttore di Lavori e l'Appaltatore. Successivamente alla modifica, anche marginale, dello stato dei luoghi, l'Appaltatore non potrà più formulare alcuna contestazione sul rilievo risultante dalle tavole di Progetto e/o consegnate e le misure saranno riferite a tali tavole, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione sulle quantità da essa risultanti.

Il rilevamento dello stato dei luoghi, ai fini della misura delle quantità, dovrà essere effettuato prima che successive lavorazioni impediscano il corretto e completo rilevamento delle misure necessarie. Qualora l'Appaltatore esegua lavorazioni successive e/o, comunque, modifiche dei luoghi che rendano impossibile l'effettivo riscontro di quanto precedentemente esistente, non sarà contabilizzata alcuna delle quantità di cui non possa essere riscontrata esatta e completa misura.

Le misure saranno effettuate nei tempi e nei modi che saranno fissati dalla Direzione Lavori e saranno eseguite in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore. L'Appaltatore sarà tenuto a svolgere tutte le attività di campo e a fornire tutto il supporto per la corretta esecuzione delle misure, secondo le modalità che la Direzione Lavori riterrà più opportune. Il personale preposto alle misure dovrà possedere adeguata competenza e godere della fiducia della Direzione dei Lavori; quest'ultima potrà richiedere, in qualunque momento, senza la necessità di specifica motivazione, la sostituzione del personale che non ritenga adeguato, sospendendo le misure fino a quando sia disponibile personale adeguato. Qualora la Direzione Lavori ritenga, dopo preliminar diffida, che l'Appaltatore non esegua le attività operative di misura e il relativo supporto tecnico in modo corretto ed adeguato, potrà avvalersi di supporto di soggetti terzi, con oneri a carico dell'Appaltatore, da detrarsi dal primo stato di avanzamento lavori successivo.

Qualora l'Appaltatore, opportunamente convocato, non intervenga alle attività di misura, il Direttore dei Lavori, previa diffida, procederà alle misure stesse, nei modi di cui al precedente capoverso e in presenza di due testimoni, inviando successivamente all'Appaltatore gli esiti delle misure, controfirmati dai testimoni, mediante raccomandata con avviso di ritorno. In tale caso l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione o riserva alcuna sugli esiti delle misure così effettuate. Gli oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di tali attività saranno integralmente addebitati all'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere allo stesso il risarcimento per eventuali ulteriori danni, diretti e/o indiretti derivanti dal mancato svolgimento delle suddette attività da parte dell'Appaltatore nei tempi previsti.

Non saranno contabilizzati, né si procederà alla loro misura, eventuali maggiori lavori non previsti a progetto, eseguiti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, né lavori a misura non autorizzati dalla Direzione Lavori; lo stesso dicasi per i lavori che non fossero stati eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le specifiche di Capitolato, fino al loro perfetto adeguamento.

Art. 32 – DISPOSIZIONI SUI PREZZI

In conformità con quanto previsto all'art. 29 del D.L. n. 4/2022 è espressamente previsto che, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto si registrassero variazioni dei singoli prezzi, in aumento o in diminuzione, superiori al cinque per cento rispetto ai relativi prezzi individuati negli atti di gara, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29, c.2, secondo periodo del sopra citato D.L., le stesse verranno valutate dalla Stazione Appaltante. In tal caso, si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. menzionato.

Si precisa che sono esclusi dalla compensazione di cui sopra i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

In ragione di quanto sopra, non troverà applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1664 c. 1 C.C.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà valutare la sussistenza di elementi e/o circostanze tali da giustificare la sopravvenienza di oneri aggiuntivi rimborsabili, secondo la disciplina normativa vigente al momento della segnalazione dei predetti oneri adeguatamente dettagliata e motivata

da parte dell'Appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le attività previste nell'appalto saranno compensate esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. I prezzi delle attività, diminuiti del ribasso offerto, si intenderanno dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e saranno fissi e invariabili.

Nei prezzi netti contrattuali saranno compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato ed i suoi Allegati e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e di servizi e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a realizzare l'appalto in ogni sua parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per realizzare a regola d'arte le opere e le lavorazioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, al fine di eseguire l'appalto nella piena rispondenza con la normativa vigente ed in accordo con lo scopo per cui deve essere realizzato.

Nei prezzi netti contrattuali si intenderanno quindi sempre compresi e compensati:

- ogni spesa principale ed accessoria;
- ogni fornitura e ogni consumo;
- l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune;
- ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa;
- ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato sia negli altri atti dell'appalto, compreso l'elenco prezzi;
- tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed i suoi Allegati;
- ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di elenco, i prezzi dell'elenco stesso che faranno parte del contratto si intenderanno applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri, richiedenti l'uso di illuminazione artificiale, od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.

Art. 33 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni verranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari contrattuale come determinato ai sensi dell'articolo 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora tra tali prezzi contrattuali non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, desumendoli dal prezzario Anas 2021 o, in alternativa laddove in tale prezzario non fossero presenti, dal prezzario Regione Liguria 2021 o regione Piemonte 2021.

Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero desumibili dai citati prezzari, verranno determinati attraverso la formulazione di nuove analisi in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta desunti dai prezzari indicati in precedenza.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti all'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 34 – COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo/regolare esecuzione sarà emesso entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione.

Il collaudo sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 215 e ss. del D.P.R. 207/2010 ed all'art. 102 D. Lgs 50/2016. Qualora, durante le operazioni di collaudo, il collaudatore ritenesse necessari interventi di sistemazione ed adeguamento, i termini di collaudo saranno sospesi, fino all'ultimazione di tali lavori. In ogni caso, una volta ultimati tali lavori, il residuo termine per il collaudo non sarà inferiore a 60 giorni.

Ai fini della emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (o, se previsti, dei lavori integrativi), certificazione rilasciata dai competenti istituti, dalla quale risulta la regolarità contributiva. Tale certificazione dovrà essere relativa anche a tutti i subappaltatori, nonché, nel caso di raggruppamenti a consorzi, a tutte le imprese raggruppate o consorziate. Decorso il termine fissato e fino alla consegna di tale documentazione le operazioni di collaudo saranno sospese.

Ai fini della emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore dovrà trasmettere, altresì, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (o, se previsti, dei lavori integrativi), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, non già consegnata alla Direzione Lavori, attestante l'esecuzione dei lavori a perfetta regola ed in conformità a tutte le disposizioni degli atti contrattuali di cui al precedente articolo 6 ed a tutte le vigenti normative applicabili. Sono inclusi in tale obbligo documentale anche copie di documenti che per legge o regolamento devono restare all'Appaltatore o essere consegnati ad altri soggetti (quali, ad esempio, i registri di carico e scarico rifiuti), con documentazione, in tale ultimo caso, dell'avvenuta consegna.

Decorso il termine fissato e fino alla consegna di tale documentazione le operazioni di collaudo saranno sospese.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo o di verifica, volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva espressamente, conformemente a quanto previsto all'art. 102 comma 2 D. Lgs. 50/2016, di procedere con il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 D.P.R. 207/2010, in luogo del certificato di collaudo.

Nell'ipotesi sopra prevista, il certificato di regolare esecuzione verrà emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 35 – GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutto quanto oggetto dell'appalto fino all'emissione favorevole del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 36 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente quanto oggetto dei lavori appaltati, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta o proroga delle scadenze contrattuali, anche se, in conseguenza di ciò, le aree di cantiere risultassero ridotte e l'Appaltatore fosse costretto a riposizionare apprestamenti di cantiere già installati.

Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di quanto preso in consegna dalla Stazione Appaltante, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero esservi arrecati.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non prenda in consegna quanto oggetto dei lavori, dopo la loro ultimazione, l'Appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'emissione del certificato collaudo o di regolare esecuzione.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 37 – FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non potrà pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, nei limiti consentiti dal presente Capitolato.

La denuncia dei danni subiti a causa di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto alla Stazione Appaltante nel termine di 5 (cinque) giorni per le constatazioni ed i rilevamenti rituali, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma precedente, il Direttore dei Lavori, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018, procederà, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare l'indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o dei soggetti di cui esso è tenuto a rispondere.

Si precisa che, in caso di danni di forza maggiore, potranno spettare all'Appaltatore compensi esclusivamente per il rifacimento di opere già contabilizzate e danneggiate dall'evento di forza maggiore, restando esplicitamente escluso, ogni diverso compenso od indennizzo, a qualsiasi titolo.

Saranno espressamente esclusi compensi od indennizzi per il rifacimento di opere non ancora contabilizzate, per perdite o danneggiamenti di materiali a piè d'opera, per ripristini o risistemazioni del cantiere, per danni ad opere provvisori. Saranno altresì esclusi compensi o indennizzi per la risistemazione del piano di campagna e delle aree di scavo nelle modalità previste dal presente Capitolato Speciale.

Le sopra descritte ipotesi di esclusione dell'indennizzo non devono essere intese come un elenco esaustivo.

L'Appaltatore provvederà a suo carico e spese, appena ricevuto l'ordine delle Direzione Lavori, ad eliminare qualunque ostacolo, ancorché originato da forza maggiore, che costituisca impedimento al prosieguo dei lavori.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 38 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'importo di contratto sarà comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione delle attività previste dall'appalto, nonché delle eventuali opere provvisori, ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato nel presente Capitolato e negli altri elaborati di contratto.

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile, saranno a carico

dell'Appaltatore – e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'appalto – oltre agli oneri e agli obblighi descritti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto o desumibili da tutti gli altri documenti di contratto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte delle attività, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

38.1 ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Rientrano in tali oneri e obblighi:

1. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2. il compenso per il proprio rappresentante, il Direttore Tecnico di Cantiere e il geologo previsti per lo svolgimento delle attività;
3. il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
4. le spese per la sorveglianza e per l'eventuale guardiania del cantiere;
5. le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di conduzione delle attività;
6. gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché dotato di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere (ad es. eventuali ponteggi esterni ed interni, gru, montacarichi, betonaggio, ecc.), cantiere ed impianti che dovranno essere messi a disposizione delle ditte subappaltatrici, con particolare riguardo all'impianto elettrico di cantiere che dovrà essere eseguito ed eventualmente trasformato in corso d'opera in funzione dell'esigenze di tutte le ditte, appaltatrici e subappaltatrici, operanti in cantiere;
7. le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni;
8. le spese per le reti di approvvigionamento e distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
9. le spese per la formazione, ove previste, di piste, piazzali, aree di manovra provvisorie, e loro manutenzione per tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento ed in genere dei mezzi impiegati in cantiere. Dette piste, piazzali, ecc., dovranno essere messe a disposizione delle altre eventuali ditte appaltatrici e subappaltatrici nonché alle ditte che la Stazione Appaltante o diverso soggetto competente riterrà di far concorrere all'esecuzione di parte delle opere, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso aggiuntivo né al soggetto appaltante, né all'appaltatore o subappaltatore;

10. la bagnatura delle viabilità e delle aree di cantiere al fine di evitare il sollevamento di polveri conseguenti al passaggio dei mezzi di cantiere;
11. la pulizia quotidiana dei locali, delle vie di transito del cantiere, dei baraccamenti, con il personale necessario, incluso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte, anche a fini antinfortunistici; negli oneri è compresa l'area antistante le eventuali baracche di cantiere che dovrà essere mantenuta in ordine, pulita ed esente da polverosità e acque scolanti che possano formare fanghi e/o melme.
12. le spese per sorveglianza del cantiere, nelle forme idonee a garantire la piena tutela e custodia delle aree, delle opere esistenti e via via realizzate, dei materiali, delle attrezzature e degli apprestamenti in esse ricadenti;
13. le spese di allontanamento acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni, anche a terzi, nelle modalità disciplinate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
14. le spese per rimuovere materiali, cumuli di terra o riporti che siano stati eseguiti per l'uso del cantiere, ma non sono previsti in progetto, nelle modalità e alle condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto;
15. le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e per il mantenimento dell'agibilità dello stesso, nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero del cantiere entro la data di ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione Lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno interamente addebitati all'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. La Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali o rimozioni di impianti e di installazione che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
16. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, sia garantita la messa in sicurezza e siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
17. l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del Direttore dei Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
18. l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del Direttore dei Lavori) di eventuali prescrizioni e/o sanzioni impartite all'Appaltatore da parte degli enti di controllo, nonché di ogni verbale di visita;
19. tutti gli oneri eventualmente imputati da A.R.P.A.L. per l'esecuzione in contraddittorio di campionamenti o sondaggi di tipo ambientale;

38.2 ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE

Rientrano in tali oneri ed obblighi:

1. le spese per le operazioni di collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica che tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei Lavori e il collaudatore riterranno opportuni;
2. le spese afferenti la progettazione, la verifica e l'esecuzione di tutte le opere provvisoriale;
3. l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quant'altro richiesto o imposto dalla Direzione Lavori per dare dimostrazione della qualità dell'opera, fermo restando che tale adempimento non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
4. la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
5. gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari e attrezzature;
6. la spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
7. la comunicazione giornaliera, da effettuarsi quotidianamente entro le ore 10.00 alla Direzione Lavori, del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere;
8. la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, riguardante le seguenti notizie (la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempimento contrattuale):
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;
9. la partecipazione alle riunioni di coordinamento (cadenza almeno settimanale a discrezione della Direzione Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, alle riunioni di coordinamento con la Direzione Lavori: nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di avanzamento dei lavori, su ritardi o anticipi rispetto ai programmi temporali adottati (generali e di dettaglio);
10. la redazione completa, in triplice copia cartacea e in formato digitale editabile, dei disegni contabili e/o di tutta la documentazione di supporto alla D.L. per la redazione

degli stati di avanzamento;

11. le spese per l'esecuzione di copie dei progetti, dei disegni contabili, dei tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;
12. l'esecuzione di fotografie, nelle modalità descritte nel presente Capitolato, relative allo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, alle fasi più salienti delle lavorazioni – secondo il giudizio della Direzione Lavori e in relazione a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'appalto – alla riconsegna dell'area;
13. l'esecuzione delle stratigrafie previste e degli output dell'indagine tomografica, incluso il report conclusivo, e in generale di tutti gli elaborati specifici di cui il presente CSA prevede la redazione
14. l'esecuzione del rilievo dello stato dell'area di intervento al termine dei lavori, così come disciplinato nel presente Capitolato e in ogni caso della redazione degli elaborati as-built;

38.3 ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Rientrano nei seguenti oneri e obblighi:

1. le spese necessarie alla costituzione delle polizze e garanzie di cui al precedente art. 10, nonché per la loro eventuale reintegrazione e/o adeguamento ove necessario;
2. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera o dell'area, anche ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale;
3. il pagamento delle spese e l'accollo di tutti gli oneri per la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo, passi carrabili, ecc., nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere e/o delle aree fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
4. spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
5. l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza, previsti dal Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa Appaltatrice ed il coordinamento con quello di tutte le altre imprese/attività operanti nelle aree interessate dai lavori e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 1124/1965 e loro successive modifiche ed integrazioni;
6. oneri per le sotto elencate competenze e attività, legate alla Sicurezza e tutela del

personale:

- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
7. le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
 8. le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti;
 9. la recinzione del cantiere (nelle modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, disposte dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno; inoltre la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti eventualmente richiesti dal Comune di Genova o dalla Stazione Appaltante;
 10. l'apposizione di cartello di cantiere, come prescritto dal regolamento edilizio del Comune di Genova;
 11. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs n. 152/2006, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
 12. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità, impregnato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
 13. l'obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti od omissioni imputabili all'Appaltatore o a suoi dipendenti o subappaltatori, possa essere invocato da terzi sull'opera in costruzione o sui materiali in deposito in cantiere;
 14. l'obbligo di eseguire tutte le campionature in opera di tutte le finiture e dei materiali in genere previsti dal progetto o ordinati dalla Direzione Lavori;
 15. l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo, quando opere, manufatti o loro porzioni, per la normale prosecuzione dei lavori, stiano per essere "occultati" e pertanto non potranno più essere verificati ed ispezionati; qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di "scoprire" le opere, manufatti o loro porzioni già "occultati", a cura e onere dell'Appaltatore medesimo, inclusi i successivi ripristini e la riesecuzione delle opere già eseguite;
 16. le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico,

verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio; le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

17. l'esecuzione, a proprie spese, di rilievi fonometrici sui macchinari che utilizzati in corso d'opera, le eventuali campagne di monitoraggio del rumore per la verifica dei limiti di immissione del cantiere, nonché gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
18. gli eventuali piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio del rumore, nonché gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
19. gli oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure e cautele necessarie alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni effettuate, nonché tutti gli oneri derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti, dei materiali di risulta da demolizioni e smantellamenti, dei materiali di risulta da scavi, delle carpenterie e delle acque, così come disciplinato nel presente Capitolato;
20. gli oneri derivanti dalle attività di gestione dei materiali di risulta dalle demolizioni e smantellamenti, dei terreni di risulta dagli scavi, dei rifiuti, dalla gestione dei rifiuti, delle carpenterie e delle acque, così come disciplinato nel presente Capitolato;
21. gli oneri per l'adozione delle precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati direttamente o indirettamente dalle attività del cantiere, nel rispetto della normativa vigente e gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal cantiere o dalle aree di lavorazione, che dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale;
22. gli oneri per la valutazione del rumore e delle vibrazioni prodotti dai propri macchinari ed attrezzature (Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81/08) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e l'eventuale richiesta per l'ottenimento della deroga prevista per i cantieri nel caso preveda il superamento dei limiti imposti, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
23. tutti gli oneri connessi all'accertamento del sottosuolo, idonei, necessari o solamente utili all'esecuzione di quanto previsto in appalto;
24. gli oneri derivanti dall'assistenza alla Stazione Appaltante in tutte le prove e gli accertamenti che intenderà eseguire nel lotto di intervento sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

38.4 ULTERIORI ONERI IN CAPO ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore se nominato:

Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle Aree di Cornigliano
Realizzazione pozzi di iniezione per la barriera reattiva
C.S.A.

- l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo Piano Operativo di Sicurezza delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

L’Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel suo cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore, anche in relazione alle attività svolte da altre imprese operanti nelle aree di cantiere e in quelle limitrofe. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

In ogni caso l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il completamento delle attività appaltate, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d’arte, nonché ad eseguire, sempre a propria cura e spese, ogni attività conseguente, connessa, obbligatoria, propedeutica, necessaria, opportuna o utile, direttamente o indirettamente, per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d’arte.

L’Appaltatore sarà tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

L’Appaltatore sarà obbligato, impregiudicato quanto stabilito dall’articolo 14 del D.M. 49/2018 ed ogni disposizione del presente Capitolato e dei documenti di contratto, a tenere un registro, aggiornato giornalmente, contenente la descrizione delle attività svolte, le attrezzature presenti, i materiali stoccati, i tracciamenti effettuati, il personale presente, il nominativo di qualunque soggetto acceda al cantiere, tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori, gli accertamenti degli enti di controllo ed ogni ulteriore elemento che possa essere di interesse per il controllo e la ricostruzione delle attività.

L’Appaltatore sarà tenuto a predisporre in cantiere, prima dell’inizio dei lavori, un insieme di capisaldi di tracciamento, completamente quotati, conformi a tutti i rilievi esistenti negli elaborati di progetto ed idonei a permettere il rilievo ed il tracciamento diretto di qualsiasi punto in cantiere e di qualsiasi opera prevista all’esterno di esso. La completezza, l’idoneità e la corretta quotatura dei capisaldi verrà verificata dalla Direzione Lavori. Qualora, per qualsiasi ragione, taluno dei capisaldi dovesse venire meno, in qualsiasi momento, esso dovrà essere sostituito, a cura ed onere dell’Appaltatore, da altro idoneo per le medesime finalità.

L'Appaltatore sarà obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine. L'Appaltatore dovrà rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

Art. 39 – CUSTODIA DEL CANTIERE

Sarà a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna di quanto oggetto dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Art. 40 – CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore dovrà tempestivamente realizzare ed esporre, nel luogo che sarà comunicato all'inizio dei lavori dalla Stazione Appaltante, cartelli indicatori, con le dimensioni minime di 150cm x 250cm, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e rispondente alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, e comunque secondo le insindacabili richieste della Stazione Appaltante, anche nel numero, curandone l'esattezza delle informazioni ed i necessari aggiornamenti periodici ogniqualvolta intercorrano variazioni e/o integrazioni alle informazioni previste (compreso l'elenco dei subappaltatori, con i relativi importi dei contratti di subappalto).

La bozza del cartello dovrà essere sottoposta – preventivamente e tempestivamente – alla Direzione Lavori per approvazione.

Art. 41 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Saranno a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Saranno altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte o tasse, le maggiori somme saranno comunque a

carico dell'Appaltatore e troverà applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori, servizi e forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 42 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegnerà, con la firma del contratto, a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire nei contratti da sottoscrivere con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con i quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegnerà a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 43 – LINGUA

Tutta la documentazione prodotta dall'Appaltatore dovrà essere in lingua italiana, così come ogni comunicazione dell'Appaltatore e/o documento scritto di qualsiasi tipo.

Se tale documentazione fosse redatta in lingua straniera, la stessa dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Appaltatore assicurare la fedeltà della traduzione

Qualsiasi documento dell'Appaltatore, anche di carattere operativo o informale, che non sia interamente in lingua italiana o corredato dalla sopra descritta traduzione sarà considerato come non prodotto, ad ogni fine contrattuale. I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno parlare correntemente italiano.

Dovrà essere sempre presente in cantiere una persona in grado di fornire disposizioni a tutti i lavoratori dell'Impresa e interloquire in lingua italiana

Art. 44 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione di gara e di contratto di cui al precedente articolo 6, nonché tutte le informazioni inerenti le attività oggetto dell'appalto, lo stato dell'area, le modalità esecutive e quanto altro inerente l'area oggetto di intervento saranno da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione dell'appalto stesso.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo,

nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L'Appaltatore sarà, comunque, responsabile della divulgazione delle informazioni relative all'area e/o all'appalto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell'appalto stesso.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa all'appalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro dipendenti e collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione dell'appalto e nella misura minima a ciò necessaria.

Art. 45 – PRIVACY

Si informa che i dati personali e identificativi relativi all'Appaltatore ed agli altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara, intendendo inclusi anche i relativi dipendenti e collaboratori verranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla procedura di gara ed al conseguente rapporto contrattuale.

Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, con l'ausilio di strumenti informatici e sarà svolto direttamente dal personale di Sviluppo Genova S.p.A. e, qualora fosse necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte, dal consulente del lavoro di Sviluppo Genova S.p.A. per quanto di competenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà, essendone obbligata per legge, comunicare nella misura necessaria i dati ad Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi che per legge ne abbiano titolo. In particolare, tali dati potranno essere comunicati all'A.N.A.C., agli osservatori e banche dati previsti dalla legge (ad.es. Appalti Liguria, Banca Dati Appalti Pubblici, etc.), ad Istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, a Forze di Polizia e dello Stato, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati, nonché, nei limiti previsti dalla legge, agli altri partecipanti alla procedura di affidamento, in sede di accesso agli atti ex art. 53 D.L.gs. 50/2016.

L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per i Responsabili e per gli Incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e quindi l'impossibilità per gli interessati di partecipare a procedure di affidamento dell'appalto ovvero di stipulare i relativi contratti.

I dati dell'Affidatario verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe fornitori, indice contratti, etc.) finché questi non ne chieda la cancellazione inviando comunicazione in tal senso all'indirizzo privacy@sviluppogenova.com e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.

Art. 46 – CODICE ETICO, MODELLO 231, POLITICA QUALITÀ-AMBIENTE E ANTICORRUZIONE

Con la firma del contratto, l'Appaltatore dichiarerà di aver preso visione e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del D.Lgs. 231/2001, dal "Codice Etico", dalla "Politica Aziendale" in merito al sistema di gestione integrata qualità-ambiente e dalla "Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione", reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico dai suddetti documenti.

L'Affidatario, conformemente a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e 14001, acconsente a che vengano effettuati eventuali audit, da concordare preventivamente, presso i propri stabilimenti da parte di personale di Sviluppo Genova.

Firma per accettazione

l'Appaltatore

.....

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile sono espressamente approvati gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto: 1.2, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.5, 7.5.1, 7.6, 7.7.1, 7.7.3, 7.7.4.1, 7.7.4.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 9, 11, 14, 15.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 22.2, 23, 26.1, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 39, 41, 44, 45 comprensivi di quanto riportato anche nei rispettivi punti e sottopunti.

Tutti gli Articoli richiamati si intendono comprensivi di quanto riportato anche nei rispettivi punti e sottopunti.

l'Appaltatore

.....